

CII^a TORNATA

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Bernardi)	pag. 3386
Oratori:	
PRESIDENTE	3386
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro del- l'interno.</i>	3386
Congedo	3385
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23 »	3388
Oratori:	
BERTONE, <i>ministro delle finanze</i>	3394, 3401, 3418
LAMBERTI	3401
LIBERTINI	3393
ORLANDO	3418
POZZO, <i>relatore</i>	3397
ZUPPELLI	3388
« Riforma alla legge sulla riscossione delle im- poste dirette »	3453
Oratori:	
BERIO	3457
BERTONE, <i>ministro delle finanze</i>	3455
DALLOLIO ALBERTO	3461
LAMBERTI	3456
MORTARA	3464
ROTA	3459
SINIBALDI, <i>relatore</i>	3455 <i>passim</i> 3466
SPIRITO	3457, 3464
(Presentazione di)	3388, 3401
Interrogazioni (Annuncio di)	3466
(Risposta scritta ad)	3407
(Svolgimento di):	
« Sul trattamento di pensione agli ufficiali della riserva »	3387
Oratori:	
GRANDI	3387
PEANO, <i>ministro del tesoro</i>	3387

« Sulla revisione dei conti consuntivi dei co-
muni » pag. 3387

Oratori:

BOUVIER 3387

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno.* 3387

Messaggio (del Presidente della Corte dei Conti). 3385

Nomina di Commissione 3386

Relazioni (Presentazione di). 3388, 3393

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, dell'istruzione pubblica e dell'industria e commercio.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cannavina ha chiesto un congedo per giorni sei.

Non facendosi osservazioni, il congedo si intende accordato.

Messaggio del Presidente
della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei Conti.

PELLERANO, segretario legge:

Roma, li 3 luglio 1922

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 N. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle *registrazioni con riserva* eseguito dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1922 ».

« Il Presidente

« ROSTAGNO ».

Commemorazione del senatore Bernardi.

PRESIDENTE, (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*). Onorevoli Colleghi! Con vivo dolore compio il dovere di annunziarvi un grave lutto che ha colpito il Senato. Dopo breve crisi si è spento ieri in Roma, immaturamente, un nostro autorevole collega, il senatore Paolo Bernardi, presidente della Corte dei conti.

Nato a Venezia il 19 giugno 1856, nella città nativa compì i primi studi, che poi completò a Roma, formandosi una solida cultura nelle discipline amministrative e contabili. Entrò giovanissimo nell'Amministrazione dello Stato e, dopo breve permanenza nella prefettura e nell'intendenza di finanza di Venezia, nel 1882 iniziò a Roma, nel Ministero dei lavori pubblici, la carriera di ragioneria. E la percorse tutta, dai più modesti ai più alti gradi, cui la sua profonda competenza tecnica lo fecero ben presto chiamare.

Nel 1905 fu nominato direttore capo di ragioneria dell'istesso Ministero dei lavori pubblici e, poco dopo la promozione ad ispettore generale di ragioneria presso il Ministero del tesoro, nel 1907 veniva nominato ragioniere generale dello Stato. Tale alta carica egli tenne per oltre dodici anni svolgendo opera davvero preziosa.

Profondo conoscitore della struttura e delle condizioni del bilancio dello Stato, egli ebbe una sicura visione delle esigenze dell'importante ufficio, e ad esso seppe dare un serio indirizzo ed una salda ed efficace organizzazione.

Nell'agosto del 1919, in considerazione della opera da lui esplicata, veniva chiamato all'altissima carica di Presidente della Corte dei conti

e, poco dopo, il 6 ottobre successivo, era nominato senatore.

Ai nostri lavori fu assiduo, ma non poté prendervi parte attiva, poichè le cure dell'ufficio lo assorbivano completamente.

Paolo Bernardi fu un funzionario di vecchio stampo, di infaticabile attività, sempre ligio ai doveri di ufficio, giustamente severo con i suoi dipendenti, come lo era con se stesso, mentre allo spirito di disciplina accoppiava una grande bontà d'animo.

Noi ci inchiniamo reverenti sulla bara ancora dischiusa e mandiamo alla memoria di lui un commosso saluto, mentre esprimiamo alla sua addolorata famiglia, così crudelmente colpita, il nostro vivo cordoglio. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA. L'alta parola del Presidente di questa assemblea ha tracciata la linea, che raccolse la vita del senatore Bernardi, vita fatta di operosità e di lavoro, vita la quale cominciata modestamente, come giustamente osservava il Presidente del Senato, a poco a poco condusse il Bernardi ai più alti gradi della vita pubblica. Noi ricordiamo in lui non soltanto l'uomo che bene meritò del paese, ma al Governo spetta di ricordare in lui il funzionario operoso e modesto, che diede tutta la sua vita al bene della Patria. Come ragioniere generale dello Stato portò tutta la elevatezza del suo intelletto, come Presidente della Corte dei Conti dominò l'alto istituto con la sua mente sagace e compì opera veramente degna di un uomo che ha sopra ogni suo pensiero il sentimento del dovere. Il governo, quindi, s'inchina reverente alla sua memoria, e partecipa al dolore che quest'oggi ha colpito il Senato (*Approvazioni*).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In conformità al mandato conferitomi ieri dal Senato ho nominato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge relativo al piano di risanamento della città di Padova (N° 490) i senatori: Giusti del Giardino, Indri, Luzzatti, Mariotti, Marsaglia, Pavia, Valli.

Nella Commissione speciale per l'esame del disegno di legge N. 487, sulla riforma del Monte Pensioni per i maestri elementari ho nominato il senatore Cirmeni in sostituzione del compianto senatore Bernardi.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Grandi al Presidente del Consiglio: « Per conoscere quando intenda presentare al Parlamento per la conversione in legge il decreto-legge 16 giugno 1921, N° 808 che modifica la legge 7 aprile 1921, N° 464, relativa al trattamento di pensione agli ufficiali in congedo.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Il senatore Grandi desidera conoscere quando s'intenda presentare al Parlamento per la conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1921, n. 808 che modifica la legge 7 aprile 1921, n. 464, relativa al trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.

Questo decreto fu presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 21 giugno 1921: quindi a quanto domanda l'onorevole senatore Grandi è già stato provveduto.

GRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Sono stato indotto a presentare questa mia interrogazione dal fatto che promulgata il 7 aprile la legge 464, discussa ed approvata dal Senato, il 2 aprile, due mesi dopo fu emanato un decreto legge che modificava radicalmente l'art. 4 di quella legge.

Il decreto legge non era preceduto da alcuna relazione che spiegasse le ragioni per le quali era avvenuta questa modificazione.

In via burocratica venni a sapere che questo decreto legge era un decreto interpretativo della legge. Confesso la mia ignoranza: non sapevo che nella nostra legislazione fosse in facoltà del Governo di emanare decreti-legge per modificare una legge anche quando il Parlamento è aperto.

L'onorevole Ministro mi dice che il decreto legge è stato presentato al Parlamento: con ciò risponde alla mia domanda; quando verrà in discussione questo decreto legge sapremo al-

meno quali sono le ragioni che hanno indotto il governo a modificare la legge con uno di quei tanto deprecati decreti legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole Bouvier al ministro dell'interno: « Se non creda di prendere disposizioni per affrettare la revisione dei conti consuntivi dei comuni che da vari anni giacciono inevasi presso le prefetture ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno per rispondere all'onorevole interrogante.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo all'onorevole senatore Bouvier, che si sono presi provvedimenti e se ne vanno prendendo, per affrettare la revisione dei conti consuntivi dei comuni.

Il ritardo che si è verificato ha parecchie cause; le principali sono queste due: molto personale della ragioneria del Ministero dell'interno ha dovuto abbandonare gli uffici quando venne la guerra e per molto tempo dopo la fine della guerra rimase sotto le armi. In questo modo il personale ch'era adibito a questo lavoro venne in gran parte a mancare; ritornato questo personale soltanto in parte, il personale mancò ancora perchè non si fecero più nuovi concorsi e nuove ammissioni e così il numero dei funzionari s'indebolì ancora.

Tuttavia, convenendo nell'osservazione fatta dal senatore Bouvier, il Governo ha pensato di affrettare questi lavori, e poichè il richiamo che fa l'onorevole senatore Bouvier a questo riguardo è giusto, così posso dichiarargli che questa sollecitazione si farà più vivamente in modo che questo inconveniente del ritardo venga in gran parte a cessare.

Noto poi che, quando la vita degli uffici riprenderà il suo ritmo normale, allora a questi uffici non mancherà la possibilità di mettere a posto questi arretrati.

BOUVIER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOUVIER. Io ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio degli affidamenti dati. Ho creduto di richiamare l'attenzione su questo inconveniente, perchè è di una gravità non lieve: il Ministero non può ignorare che in quasi tutte le Prefetture giacciono i conti comunali di 7, 8, 10 anni. Ora i Comuni non sanno quali impostazioni fare nei loro bilanci,

perchè quando un conto non è approvato, un Comune non può sapere qual'è l'avanzo di amministrazione che deve porre nei nuovi bilanci.

Notiamo gli inconvenienti gravissimi che ne derivano: ci sono Comuni che sono in credito verso i loro esattori e gli esattori non pagano, i Comuni, non versano le somme, perchè dicono che i conti non sono ancora approvati. C'è molta gente che ha fatto provviste ai Comuni, ma i conti non sono ancora approvati e i Comuni quindi non possono pagare. Questo insieme di cose crea un caos tale, che deve assolutamente cessare. Già prima della guerra i conti dei Comuni non erano regolarmente approvati. La legge comunale e provinciale stabilisce all'articolo 317, se non erro, che il tesoriere del Comune deve, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, presentare i conti, e il Consiglio di prefettura entro sei mesi deve emettere le sue deliberazioni, cosicchè nelle sessioni autunnali i Consigli comunali sono in condizione di poter fare nei bilanci le impostazioni degli avanzi di esercizio che sono stati approvati. Ora tutto questo non è più possibile.

Supponiamo che nell'approvazione di un conto di 5 o 6 anni fa si variassero i dati; vediamo subito che tutti gli altri bilanci e conti successivi devono subire delle variazioni.

Siccome con il personale che vi è nelle Prefetture non è possibile di mettersi a giorno nell'approvazione di questi conti, occorre che il Governo prenda dei provvedimenti eccezionali o che faccia addirittura una sanatoria sui conti arretrati, per far cessare un tale stato di cose, oppure dia modo ai Prefetti di assumere del nuovo personale speciale per l'approvazione di questi conti.

Confido nelle dichiarazioni del Governo e spero che questo inconveniente verrà ben presto a cessare.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di

legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Maggiore e nuova assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-1921 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito il senatore Scalori a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SCALORI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di S. Giacomo delle Segnate e di S. Giovanni del Dosso ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Scalori della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 440).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ZUPELLI, *della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *della Commissione di finanze*. Onorevoli colleghi. Nelle attuali gravissime condizioni delle nostre finanze, io ho creduto che tutti noi, e ciascuno per quanto gli è possibile, dobbiamo ricercare in tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato quali possano essere le economie, che, unite al maggior gettito delle imposte, ormai giunte al massimo, possano consentire di avviarcì decisamente a quel sospirato pareggio, che deve essere nell'ideale di tutti noi.

L'onestà del fine, spero, riuscirà e mi varrà ad ottenere da voi la benevolenza ed indulgenza di cui ho bisogno, perchè parlo su di un bilancio nel quale, come in altre molte materie, potrei essere giudicato assolutamente incompetente. Dico subito che parlerò poco e che circoscriverò il mio dire ad un argomento speciale, argomento del quale mi hanno indotto a parlare speciali circostanze che mi hanno dato occasione di conoscere località, ambienti ed istituti, che presiedono a un determinato servizio, intendo parlare della vigilanza doganale e della Regia guardia di finanza.

Dall'esame dello stato di previsione per l'esercizio 1922-23 rileviamo che per questo corpo armato, che consisterà di 24 mila uomini, si spenderanno:

Parte ordinaria.

Capitoli da 123 a 131 . . . L. 186,412,340

Parte straordinaria.

Capitolo 259 (indennità). . . L. 7,949,500

Dazio Napoli:

Capitolo 285 L. 5,617,320

» 286 » 70,000

» 288 » 50,000

» 291 » 100,000

Dazio Roma:

Capitolo 295 L. 4,334,180

» 296 » 70,000

» 298 » 30,000

» 301 » 225,000

Dazio Palermo:

Capitolo 305 L. 3,676,960

» 306 » 70,000

» 308 » 70,000

» 311 » 60,000

Totale . . . L. 204,705,200

Ma non basta questo; contribuiscono ancora altri bilanci al mantenimento della guardia di finanza:

Nel bilancio delle colonie per la Tripolitania, ai capitoli 22, 23 e 24 c'è lo stanziamento di un milione e cinquecento mila lire; nel bilancio della Cirenaica ci sono gli stanziamenti seguenti: uno di 580 mila lire e l'altro di 48 mila

lire. Abbiamo poi nel conto « Massa » delle guardie di finanza il *deficit* di un milione e novanta mila lire; questo non potrebbe portarsi fin da oggi a spesa: però è l'inizio di una futura spesa; a tal proposito ricorderemo che nell'esercito, quando esistevano le « Masse », accadeva che esse s'indebitavano, e poi un bel giorno esse dovevano venire sovvenzionate dal Tesoro. Ora se a questo non si arriverà oggi, vi si arriverà purtroppo in un giorno non lontano.

Ma non basta ancora, nulla risulta dal bilancio delle colonie di ciò che si spende nella Somalia e nell'Eritrea per il servizio della guardia di finanza. Io confesso che non so se in quelle colonie vi siano delle guardie di finanza o se questo servizio sia altrimenti organizzato.

A tutto ciò bisogna aggiungere altre spese che non sono discriminabili perchè contenute in vari capitoli di spese generali comuni, e che riguardano sussidi, utilizzazione di locali demaniali, mobilio, cancelleria ed altre spese varie.

Inoltre vi è un'altra e ben gravosa spesa dovuta alla forma dell'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, ed è quella del debito vitalizio che figura sul bilancio del Tesoro. Ora questa spesa oggi deve essere certamente rilevante: infatti dobbiamo pensare che teniamo sotto le armi nella guardia di finanza uomini fino a 40 e non oltre a 45 anni di età, ossia per 20 o 25 anni di servizio; ora inviandoli in congedo dobbiamo calcolare che per ogni due uomini presenti nel Corpo, e in attività di servizio, corrisponde almeno un'altra guardia in pensione; ed allora i 206 milioni non mancheranno di arrivare ai 240 circa. Questo dipende dalla maggiore larghezza nelle pensioni istituite col decreto del 1919, la quale oltre che dare una misura maggiore di pensione ai titolari, ha creato delle nuove pensioni di reversibilità, molto più cospicue di quelle che erano prima.

Per tali ragioni, non credo di essere molto lontano dal vero dicendo che le 24 mila guardie di finanza costano all'erario 240 milioni all'anno, vale a dire ogni guardia di finanza viene a costare 10 mila lire.

L'elevatezza di tale cifra unitaria vi dice quanto debba essere l'interesse che si deve

portare nel fare la massima economia di questo personale, e quanto si deve fare per ridurlo al minimo possibile.

Ora, consultando il bilancio delle finanze, nella relazione veramente pregevole e lucida del senatore Pozzo, si rileva che vi è un aumento di spesa di 19,500 mila lire per l'aumento di 2000 uomini nella Regia guardia di finanza; si dice che questo aumento è giustificato dall'annessione delle nuove provincie; ma io credo che anche coll'annessione delle nuove provincie, possiamo forse sistemare le cose in modo di poter risparmiare almeno questo aumento, se pure non potremo fare una riduzione anche nel numero delle guardie preesistenti.

Questo è il tema sul quale vorrei parlare, perchè se si riuscisse a fare a meno di tale aumento guadagneremmo 20 milioni all'anno, ed anzi guadagneremmo anche di più perchè dobbiamo calcolare anche l'aumento di pensione relativo all'aumento delle 2000 guardie.

C'è un punto sul quale io vorrei un chiarimento dall'onorevole ministro: di questo aumento di 2000 guardie non mi ricordo di aver visto cenno nè in un decreto-legge nè in una legge; io lo trovo per la prima volta accennato in questo bilancio; e credo (ma potrò sbagliarmi quantunque, e l'onorevole Bertone lo sa, io abbia da qualche tempo seguito con una certa cura la legislazione relativa) di non aver mai visto un decreto-legge o una legge (ed anzi questa non mi sarebbe sfuggita, perchè avrebbe dovuto passare anche per il Senato) colla quale si consentisse un aumento di 2000 uomini nella Guardia di finanza.

Ora l'inserirlo semplicemente e puramente nello stato di previsione mi pare una forma troppo sbrigativa e costituzionalmente non abbastanza giustificabile.

E qui vorrei fare una piccola parentesi. La Commissione di finanze ha già presentato un ordine del giorno in occasione del primo bilancio che abbiamo discusso; l'ordine del giorno domandava al Governo che ai bilanci fossero annessi gli specchi degli organici di ciascun Ministero; questa precauzione è utilissima, forse anche agli stessi ministri, perchè con ciò si verrà ad esercitare un facile controllo: mentre ora non è possibile, col semplice bilancio, avere la conoscenza degli organici: bisognerebbe ri-

vedere tutte le infinite sovrapposizioni e modificazioni di leggi, di ordinamento (per cui, per fare un decreto occorre riempire la intera pagina del decreto con citazioni di leggi e di modificazioni ad esse) per giungere a conoscere il vero organico se non è dato come alligato al bilancio. Si eviterebbe così di avere in qualche amministrazione cinque o sei direttori generali con due o tre in soprannumero; sette od otto capi divisioni in soprannumero ed altri simili abusi che hanno potuto riuscire perchè il Parlamento non ha potuto sindacare. Questo sia detto per incidenza e chiudo la parentesi.

Prescindendo da ciò, io credo che l'onorevole ministro Bertone vorrà seguirmi nelle considerazioni che andrò svolgendo.

L'onorevole Bertone prima di sedere a quel banco è stato nella Commissione della burocrazia, ne era certamente uno dei più accurati e maggiori ricercatori di economie nei vari rami e nelle varie leggi, ora passando da consultatore ad esecutore spero che manterrà lo stesso spirito e cercherà di tagliare dappertutto; e qui lo chiamo a un taglio.

In altri tempi, e molto prima della guerra, io ho avuto più volte occasione di scavalcare pei vari passi, la frontiera Italo-Austriaca: mi accadeva questo fatto: salivo alla cresta, trovavo la caserma delle Regie guardie di finanza; vi erano diciotto, venti o ventiquattro guardie, un sottufficiale che comandava le guardie, quando non era un'ufficiale. Queste guardie facevano servizio di pattuglia lungo i vari sentieri più prossimi al passo mulattiero o alla rotabile, durante il giorno; durante la notte, col sacco a pelo, si mettevano attraverso i sentieri per non far passare i contrabbandieri. Vita rudissima questa delle guardie di finanza e che esige naturalmente quella qualifica che noi, onorevoli Colleghi, rimpiangiamo e che per istituto non abbiamo, la gioventù; ma passando da questa malinconica considerazione al nostro argomento, occorre che questa gente avesse una tempra fisica realmente forte per resistere alle intemperie, al clima rigidissimo delle alte Alpi nostre, che avessero un coraggio non indifferente, perchè potevano trovarsi soli contro un certo numero di contrabbandieri, magari organizzati in bande, e noi abbiamo avuto purtroppo dei valorosi finanzieri i quali hanno lasciata la vita sotto le valanghe; abbiamo

avuto dei valorosi finanzieri che hanno lasciata la vita in piccoli combattimenti, ignorati assolutamente o di cui appena un fuggitivo cenno veniva su un giornale.

Passavo la frontiera: solito palo a striscie gialle e nere e aquila bicipite in testa, invano si ricercava la casa delle guardie di finanza dall'altra parte; non esisteva. Scendevo la valletta che portava alla valle principale, guardie di finanza non si incontravano mai; si arrivava al fondo valle e si trovava una rotabile in ottime condizioni, come erano tenute tutte le strade dall'Austria, con una serie di pali che dicevano strada doganale, *Zollstrasse*. Là si esercitava la vigilanza. Chi l'esercitava? uomini maturi di trentacinque e cinquantanni, ex-sottufficiali dell'esercito, i quali facevano il finanziere come complemento della loro carriera militare.

Naturalmente la strada al fondo della valle consentiva la vigilanza con un unico drappello, su una serie di vallette che potevano scendere sulla valle principale: la facilità di spostamento consentiva ad uno stesso nucleo di poter vigilare sei o sette valli, e specialmente oggi, disponendo di biciclette, la cosa non era difficile. E la vigilanza credo fosse altrettanto effettiva quando quella dei nostri che stavano lassù, impediti di potersi riunire, perchè separati da valloni e da alte montagne e quindi difficilissimo il servizio cumulativo, la radunata, per poter agire in un'azione collettiva.

Come faceva l'Austria per la zona intercedente fra questa linea di vigilanza e la frontiera? Semplicissimamente, nel modo più ad amittico possibile: non se ne incaricava affatto. Lasciava che quei pochi casolari, che quegli scarsi abitanti, pastori, boscaioli, spaccapietre, gente rude ed assolutamente misera, potessero godere del vantaggio di non avere un rialzo di prezzi per la dogana; vantaggio che non era se non un vero, equo, giusto, minimo compenso del fatto che questa gente non usufruiva quasi di nessun servizio statale, salvo quello di pagare le tasse ed esser sottoposti al servizio militare come gli altri: erano queste le sole relazioni che avevano quei miseri abitanti con lo Stato. Ora se questa gente poteva avere zucchero, caffè, alcool ad una o due lire di meno non importava; ma bisogna pensare che questo sistema consentiva una economia di personale notevole e che tuttociò che si sarebbe

potuto percepire di dogana non sarebbe bastato a pagare una sola guardia. Da ciò l'importanza di seguire un sistema analogo a questo austriaco.

Di tale sistema avevo parlato molti anni fa con un benemerito generale e deputato, il compianto onorevole Masi, riorganizzatore della guardia di finanza. Egli mi disse allora: Sì, il sistema austriaco è ottimo, ma noi abbiamo una struttura di frontiera che non ci consente di imitarlo. Ed infatti l'Austria aveva nel saliente trentino che entrava in seno al nostro veneto-lombardo, la valle del Chiese quasi parallela all'andamento della frontiera; dall'altra parte la valle d'Avisio quasi parallela alla frontiera; poi la valle del Gail parallela pure alla frontiera Cadorino-Carnica; ed in fine la valle dell'alto Isonzo che correva parallela alla nostra frontiera Giulia di allora. Ecco come era più facile per loro di sistemare il servizio di vigilanza. Ma oggi le cose, grazie alla gloriosa vittoria italiana, in grazia a ciò che hanno fatto le nostre armi, sono completamente mutate; e noi possiamo organizzare linee di vigilanza con lo stesso sistema austriaco e quindi con una fortissima economia di personale.

Ora quando si ricordi ciò che ho detto prima, che ogni guardia risparmiata rappresenta diecimila lire annue di risparmio, oltre alla quota di pensione, noi vediamo quanta importanza abbiano questi studi.

E questo metodo poi era esteso dall'Austria alle isole minori. Nelle isole minori della Dalmazia, se l'Austria avesse dovuto organizzare un servizio doganale col sistema italiano dove sarebbe andata a finire? Pensate che le isole della Dalmazia sono mille e di queste saranno 600 popolate o poco o molto, avrebbe dovuto organizzare per lo meno una brigatina di tre guardie ed un brigadiere in ognuna di esse: immaginate quale dispendio! Malgrado ciò l'Austria faceva il servizio nella Cisleitana con un totale di 11,000 guardie, precisamente la metà di ciò che abbiamo oggi Italia, senza l'aumento progettato: e queste guardie erano in totale inquadrate da 14 impiegati assimilati a militari, perchè la guardia di finanza non è un corpo completamente militarizzato come da noi ma ha un carattere intermedio. Questi 14 impiegati avevano anche funzioni doganali, funzioni che i nostri non hanno, ossia assegna-

zioni di contributo o, percezioni di somme od altro. Da noi è noto che abbiamo organizzato legioni, gruppi di legioni, comando generale e, sopra a questo, un ispettorato generale. La sola enunciazione di tutto questo vi dice, onorevole Bertone, che voi potrete lavorare anche qui discretamente e tagliare.

Il sistema che io suggerisco non è detto che debba applicarsi soltanto alla nuova frontiera. È più facile applicarlo sulla frontiera nord orientale, perchè qui non esiste una definitiva sistemazione, bisogna ancora predisporre fabbricati, caserme e tutto quello che può occorrere. Ma io credo che converrebbe estendere questo principio anche alla vecchia frontiera. Ritengo, ad esempio, che sulla frontiera occidentale tale principio potrebbe applicarsi per l'alta Val D'Aosta, per l'alto Toce, per la Val d'Ossola e per l'alta Valtellina. Qui soprattutto è evidente tale possibilità, dal momento che la linea doganale corre parallela alla linea di displuvio e quindi l'organizzazione del servizio di vigilanza doganale secondo il criterio che ho suggerito, produrrebbe qui un notevole risparmio di personale. Sulla linea nord-orientale poi il sistema economico e pratico usato dall'Austria sembra che possa adottarsi nella Val Venosta dallo Stelvio a monte di Merano, per la Val Passiria, per l'alto Isarco, per la Val D'Anzei e per l'alto Piave, nonché per gli affluenti di sinistra dell'Alto Tagliamento, che pare natura li abbia fatti apposta per poter esser subito adoperati per l'applicazione di questo sistema. Infatti le valli che scendono dalla sinistra al Tagliamento, sono, in un certo punto, tagliate da una linea di depressione lungo la quale corre una strada in parte già rotabile che separa nettamente la parte impervia e disabitata dalla parte praticabile e abitata. Ecco che stabilendo la nostra linea doganale su quella linea di maggiore facilitazione, noi finiamo per guadagnare non indifferentemente nell'impiego del personale.

Continuando, noi potremmo ancora utilizzare allo scopo l'Alto Isonzo, il quale pure è parallelo alla nuova frontiera.

Quanto poi alle Isole, mi pare che questo sistema si potrebbe seguire per le Isole Minori dell'Arcipelago Toscano, per l'Isola di Ponza, per le Egadi, per le Eolie ed anche per l'Isola di Pantelleria, sebbene un po' grossa; certa-

mente si potrebbe usare per il gruppo delle Tremiti per l'Isola di Pelagosa e per quella di Lagosta, nuovo acquisto. Sono tutte isole scarsamente popolate, lontane dal Continente o dalla Sicilia. La vicinanza o la lontananza dal Continente ha un'importanza essenziale nei riguardi della vigilanza finanziaria.

Infatti un'isola vicina al continente potrebbe consentire un concentramento di merci di contrabbando le quali poi potrebbero, a momento opportuno, essere trasportate di sorpresa sul continente eludendo la vigilanza. Invece quando si tratta di un'isola lontana, tanto vale che tali merci vengano da quest'isola oppure da un altro paese, giacchè quando esse arrivano al porto del continente debbono subire la stessa sorte delle merci provenienti dall'estero.

Questo è il criterio che, onorevole ministro, io mi permetto di sottoporre alla vostra considerazione, confidando che a voi riesca non solo di rinunciare al progettato aumento di 2000 guardie di finanza ma di diminuirne il numero attualmente esistente. In ogni caso poi io credo, che se anche ciò non fosse possibile, voi dovrete utilizzare meglio gli uomini che esistono e non mandarli in congedo a 40 o 45 anni di età con grave carico dell'erario, mentre a quell'età essi possono esercitare ancora infinite attribuzioni, come ad esempio la verifica dei bolli nei negozi, l'applicazione della tassa di lusso, quella sull'imposta del vino e così via dicendo; tutti i servizi i quali non importano disagi che possano essere agevolmente affrontati da uomini di 40 o 45 anni di età.

È un fare strazio delle finanze dello Stato il mandare questa gente a vivere *gratis et amore Dei* a spese dello Stato senza alcuna prestazione, mentre potrebbero continuare a servire e consentirebbero quindi di risparmiare l'arruolamento di nuovi elementi.

Ora, se anche occorrerà (ed io suppongo che possa farsene a meno) l'aumento di uomini che ci si propone, io prego il ministro a considerare se non sia il caso di aumentare il limite di età dei finanziari e provvedere quindi al progettato aumento di contingenti senza procedere a nuove ammissioni.

Ma poichè siamo a parlare della Regia guardia di finanza, io ho voluto dare anche un'occhiata al conto massa. Come ho già detto, il conto massa è in sofferenza di 1,090,000 lire. Ho accennato

prima che queste sofferenze delle masse presto o tardi vengano al pettine e chi ci rimette è sempre il tesoro che deve fare dopo un certo tempo un disegno di legge di sovvenzione alla massa. Quindi il notato *deficit* si può calcolarlo come spesa di oggi. In queste condizioni la massa della Regia guardia di finanze - si vede che siamo proprio nella lega degli spiantati - che come ho detto è in sofferenza per circa un milione, ha prestato allo Stato una certa somma per la costruzione di una caserma in Roma. È strano che questo organismo finanziariamente squilibrato abbia ancora trovato il modo di prestare qualche cosa allo Stato. Ma non basta, perchè esso fa anche qualche spesa di carattere voluttuario, e su questo richiamo l'attenzione del ministro.

Io sono un osservatore anche delle uniformi perchè il mio vecchio mestiere mi porta a questo; ho poi un certa esperienza in materia del costo di questi piccoli giocattoli. Ora si è cambiato il colore dei colletti delle guardie di finanze per farlo diventare di un verde magnifico, quando è nuovo!, perchè appena sarà passato qualche mese non si riconoscerà più. Ebbene, le guardie di finanze sono 24,000, ognuno di questi colletti sarà costato 10 o 11 lire, sono in totale 240,000 lire; siccome bisognerà cambiare tali colletti due volte all'anno, si ha una spesa di mezzo milione. Ma non basta: noi abbiamo i magazzini di mobilitazione; la guardia di finanze riceve i propri richiamati come i reggimenti delle altre armi, quindi bisogna che abbia nei magazzini le dotazioni che occorrono a quelli che sono in congedo. Come si farà? Non si possono vestire di due colori le truppe appartenenti ad uno stesso organico: è una stonatura che non si può fare. Poi c'è la rotazione che bisogna fare tra i magazzini e gli oggetti in distribuzione; ora questo porta che certamente anche tutte quelle dotazioni saranno anch'esse munite del loro collettino verde; e sarà un altro mezzo milione di spesa. Col mezzo milione di prima abbiamo assicurato la spesa di un milione.

Io credo, onorevole ministro, che coi chiari di luna in cui ci troviamo, non doveva essere sentito questo bisogno. Noto poi che, purtroppo, queste cose sono attaccaticcie: il colletto verde della guardia di finanze è conseguenza del colletto amaranto della guardia Regia con i re-

lativi galloni; e così altri corpi vorranno nuovi colletti e nuovi galloni.

Invece bisogna fermarsi in primo tempo, e far punto assolutamente. Noi abbiamo bisogno che anche le spese più piccole siano assolutamente vietate quando non sono assolutamente necessarie. Abbiamo bisogno di far questo perchè la spesa più piccola è un incentivo a spese più grosse. Ora bisogna fissarsi su questo principio, e io sono sicuro che l'on. Bertone, che, come ho detto, è stato sempre un cercatore di economie, lo sarà anche nel suo Dicastero oggi che ha tutta l'autorità per farlo.

E con questo, onorevoli colleghi, io ho terminato. Non ho da aggiungere se non l'augurio che voi mi perdonerete se ho parlato più a lungo di quello che mi era proposto; ma questo ho fatto perchè sono animato dal sentimento che tutti dobbiamo essere profondamente compenetrati della situazione finanziaria attuale che è gravissima ed ha bisogno del contributo di tutti. Non si deve spendere nemmeno un centesimo che non sia perfettamente utile. (*Vive approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Calisse a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALISSE, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione speciale la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento dell'Opera nazionale per i combattenti » (N. 378).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole, senatore Calisse della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio delle finanze. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini.

LIBERTINI. Onorevoli colleghi, non avrò bisogno di molte parole per dimostrare quanto credo dover richiamare all'attenzione del Governo. Chi ha avuto la pazienza di leggere il pregevole lavoro dell'onorevole relatore della nostra Commissione di finanze, avrà rilevato

per la parte che riguarda le sovrimposte e tasse, locali le cifre - permettetemi la parola - veramente spaventose che essa richiama e dalle quali cifre viene evidentemente ad essere confermato e dimostrato quello che per altro è nella convinzione di tutti, e non da ora, cioè l'enorme sproporzione che esiste tra i contributi diretti sui terreni e sui fabbricati dovuti allo Stato e quelli esatti per sovrimposta dai comuni. Noi siamo a questo stato di cose veramente irregolare, che gli enti locali sono arrivati a tassare di più dello stesso Stato (tre quarti contro un quarto) e per conseguenza a limitare la disponibilità dell'erario per quanto riguarda questi contributi. Non vi è dubbio che specialmente per i comuni i bisogni sono cresciuti in questi ultimi anni, poichè le molte leggi votate dal Parlamento hanno sovraccaricati gli enti comunali di nuovi servizi e di nuovi obblighi. Ma, onorevoli colleghi, dal riconoscere questo aumento al consentire che questi enti locali possano, a loro bell'agio, aumentare, sorpassare la sovraimposta ci corre ben troppo. Il contribuente italiano ormai si trova nella condizione di non sapere nè potere trovare la sua difesa fra tanti enti tassatori, comune, provincia e Stato: certamente le condizioni di questi...

PRESIDENTE. Senatore Libertini, mi permetta: non c'è nessun capitolo...

LIBERTINI. È sulla relazione che parlo!

PRESIDENTE. Ma allora questo è il bilancio delle entrate!

Allora in occasione del bilancio dei lavori pubblici si potrà discutere delle colonie. Si limiti al bilancio delle finanze, perchè le sue osservazioni non si riferiscono a nessuno dei capitoli.

LIBERTINI. Onorevole Presidente, le mie osservazioni non si riferiscono a nessun capitolo, ma siccome nella relazione...

PRESIDENTE. Ma la relazione è un'altra cosa. Noi discutiamo il bilancio delle finanze non il bilancio delle entrate; lei prenderà la parola sul bilancio delle entrate e allora potrà parlare sulla sovraimposta comunale.

LIBERTINI. Del resto lo scopo per cui avevo preso la parola non era che questo, e non ho altro da dire: Richiamare l'attenzione del Governo su questo dilagare della tassazione degli enti locali, divenuto oramai insopportabile, che limita le disponibilità dell'erario e che

ha finito di depauperare ed esasperare i contribuenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando però la parola all'onorevole ministro delle finanze ed al relatore.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io debbo dire la mia viva parola di gratitudine alla Commissione di Finanze per il modo obiettivo, sereno con il quale ha esaminato il bilancio di previsione del dicastero che ho l'onore di presiedere. E poichè la relazione ha passati in rassegna i punti principali che riguardano la vita e le funzioni del ministero delle finanze, io non farò altro che esporre alcune semplici e brevi considerazioni in risposta ai dubbi e alle eccezioni che vennero nella relazione esposte. Premetto subito una risposta alle considerazioni esposte dal senatore Zupelli, che particolarmente ringrazio per la cortesia con cui ha voluto ricordare la mia modestissima opera nella Commissione per la riforma dei servizi civili dello Stato che egli così degnamente presiede. Posso assicurare l'onorevole Zupelli, e più mi piace assicurare l'intero Senato, che non è nelle abitudini della mia vita mutare principî; e quello stesso spirito di economia e di disciplina del quale credo di avere dato costantemente prova, e non soltanto in quell'Ufficio, io intendo di portare nell'adempimento delle mie funzioni di ministro. (*Approvazioni*).

L'onorevole Zupelli mi ha fatto una domanda relativa specialmente al servizio della guardia di finanza e particolarmente mi pare che abbia desiderato di sapere in base a quale provvedimento sarebbe stato determinato l'aumento di 2 mila guardie in più del numero che l'anno passato esisteva. Vi è un decreto-legge del 9 novembre 1919, n. 2073 che aveva autorizzato l'elevazione del contingente da 26 a 30,000 uomini. Allora, per ragioni che è inutile elencare, l'aumento del contingente non fu fatto: ora si tratta non di applicare interamente il decreto, ma di eseguirlo soltanto in parte; l'aumento non è quindi portato da una disposizione nuova, ma dall'esecuzione parziale di una legge precedente. Esso è consigliabile

specialmente per due ragioni: la prima è l'aumento chilometrico notevolissimo del nostro confine. Io non posso, e credo non sarebbe nemmeno prudente, scendere ai dettagli; posso però assicurare il Senato che è necessario assolutamente stabilire una vigilanza rigorosa al confine, e non soltanto ad una parte del confine ma anche alle altre. Ogni giorno riceviamo avvisi di contrabbando che non si tenta ma si opera ai danni dello Stato, specie ai danni dei monopoli industriali, ed al quale non abbiamo modo di provvedere perchè vi è mancanza assoluta di servizi di vigilanza e di personale. In secondo luogo non occorre dimenticare che le guardie di finanza adempiono ad una quantità innumerevoli di servizi che sono alle dipendenze di altri ministeri. Ne cito uno tra i più importanti: la vigilanza sulla coltivazione dei tabacchi, sulle aree destinate alla coltivazione dei tabacchi, che sono aumentate enormemente (poichè il Governo, e con ciò rispondo al desiderio espresso dall'onorevole senatore Libertini, ha intenzione di incoraggiare la coltivazione indigena per liberarsi nei limiti del possibile dall'introduzione di produzione estera, e che è esercitata dalle guardie di Finanza.

Il Senato sa quale formidabile numero di tasse nuove si sono introdotte nei nostri ordinamenti tributari: tasse di bollo, tasse di scambio, tasse che io ho intenzione di ridurre, di semplificare e di unificare perchè è certo che la loro moltiplicità esaspera il contribuente. Ma ora queste tasse esistono e richiedono una grande vigilanza perchè una semplice attenuazione della vigilanza porta effetti che paiono incredibili. In una grande città soltanto per l'attenuazione del servizio dovuta a cause straordinarie si ebbe una diminuzione di gettito per tasse di bollo di lusso e di scambio di quasi 80,000 lire al giorno.

Quindi vi è una grave responsabilità da parte del ministro delle finanze in questa materia: io trovo un ordinamento, cerco di applicarlo nel miglior modo possibile e prometto di tener conto dei suggerimenti dati sia per la vigilanza al confine, sia per la vigilanza delle zone neutre tra un confine e l'altro, che allo Stato danno poco introito daziario e doganale; e prometto di fare anche le economie possibili, riaffermando ciò che

dissi all'altro ramo del Parlamento. Anche per questi 2000 uomini che occuperanno in parte i posti lasciati vacanti da 5000 uomini che andranno in congedo per limite di età non darò luogo all'arruolamento se non mi sarò reso conto personalmente della sua necessità.

Raccogliendo l'invito autorevole dell'illustrissimo Presidente faccio anch'io la stessa preghiera di limitare la discussione al bilancio di previsione del Ministero di finanze riservando a sede e momento opportuno, e cioè al bilancio del tesoro e dell'entrata la discussione dei grandi problemi come sono quelli dei tributi di Stato e locali.

Nella relazione della Commissione trovo un accenno al dicastero del demanio, relativo ad un problema assai interessante. Si è accennato all'opportunità di sveltire qualche gestione che ora farebbe capo al demanio e che avrebbe carattere prevalentemente industriale: del pari si è accennato che forse a qualche azienda sarebbe opportuno dare un indirizzo e una tonalità che hanno altre aziende di Stato le quali fanno buona prova.

Prometto di raccogliere e di far tesoro di queste osservazioni e di questi ammonimenti, e confido che si possa arrivare presto a risultati pratici quali desiderati, pel vantaggio delle aziende e dello Stato.

Passiamo al catasto. È un problema grande e grave sul quale forse non si sofferma con sufficiente ponderazione l'opinione pubblica; per lo più, si è presa l'abitudine di dire che il catasto non riesce più, che è cosa finita, che non ha più ragione di essere. Onorevoli senatori, permettetemi di dire schiettamente che questa non è la mia opinione; io credo di potervi persuadere che in realtà il catasto merita ancora di essere considerato come una delle branche principali della nostra attività statale.

Ci sono attualmente 21 provincie in cui il catasto è entrato in esecuzione; 33 provincie in cui è in corso di esecuzione, solo in dieci provincie il catasto non è stato ancora iniziato. Ma il Senato può rendersi conto della grande importanza di questa operazione quando ponga l'occhio sui risultati che, nelle provincie dove il catasto è stato attuato, si sono ottenuti in

rapporto agli interessi dei cittadini e agli interessi della finanza.

In realtà la catastazione fornisce allo Stato una grande materia prima sulla quale lo Stato può esercitare la sua vigilanza e il regime dei suoi tributi. Dare in mano dello Stato in modo preciso e disciplinato il catasto significa dare un grandissimo contributo alla finanza statale. Io mi permetto di esporre al Senato qualche dato che indica l'importanza che dobbiamo dare alle operazioni catastali. Per esempio si trovano delle superfici incommensurabili di terreno, che agli effetti tributari prima erano ignorate. Nella provincia di Napoli per esempio secondo il vecchio catasto risultavano 71,000 ettari di terreno, attualmente con il nuovo catasto si sono trovati 10,000 ettari di più; a Potenza secondo il vecchio catasto vi erano 82,000 ettari di terreno censiti, attuato il nuovo catasto se ne sono trovati 123.000, quasi il doppio, a Salerno il vecchio catasto dava 280,000 ettari, il nuovo ne ha dati 471,000. A Caserta il vecchio ne dava 122,000 il nuovo 138,000, a Gaeta il vecchio ne dava 131,000, il nuovo 145,000; a Sora il vecchio 89,000 il nuovo 132,000; a Sassari 89,000 il vecchio, 90,000 il nuovo; a Iglesias si è saliti da 239,000 a 275,000 cioè 36,000 ettari in più.

Ma soprattutto il risultato più grande che noi dobbiamo auspicarci e desiderare dalla catastazione, è l'avere una specie di stato civile, giuridico ed economico di tutte le proprietà. Quando noi abbiamo nel catasto geometrico il piano parcellare e le mappe, abbiamo semplificato d'un tratto tutta l'enorme congerie delle formalità che l'agenzia delle imposte e gli uffici del registro devono osservare per i trapassi di proprietà.

Io mi domando se non vale la pena, per questi grandissimi risultati sociali, economici e politici, di intensificare queste operazioni, che nella più gran parte delle provincie, son tutte a buon porto, per ottenere la completa efficienza del catasto, che sarà veramente una grande pagina storica per il risorgimento e la fortuna della nostra patria.

Voci. Bisogna accelerarlo.

BERTONE, *ministro delle finanze.* Sicuro! Accelerarlo: è quanto io desidero.

Furono fatte anche autorevolmente dal relatore della Commissione di finanze ottime os-

servazioni in rapporto al dicastero delle imposte. In verità qui la parola di ampia lode che il relatore della Commissione di finanze dà al lavoro di sacrificio e di abnegazione, che negli uffici delle imposte venne compiuto, è meritata, quando si pensi che nel 1912 le imposizioni fatte dalla direzione generale delle imposte ascendevano a 540 milioni ed oggi invece a quattro miliardi e mezzo, cioè quasi nove volte tanto. Ciò può dare un'idea del lavoro enorme che questo dicastero ha dovuto compiere in condizioni veramente disagiate, perchè il personale non è stato aumentato. Non solo, ma per la legge sulla riforma dei servizi civili, si sospesero arruolamenti, concorsi e promozioni. Oggi agli uffici delle imposte, mancano ben mille funzionari circa, sul ruolo normale.

Ma sarà pur necessario che i funzionari di ruolo, al più presto, possano tornare nei loro uffici, perchè se vogliamo che gli uffici esecutivi attendano al grande lavoro loro imposto, bisogna dar loro il modo di poterlo adempiere: adempierlo in modo equo e sereno, ma soprattutto in modo continuativo.

Oggi, per esempio, in una gran parte delle agenzie delle imposte, vi è ancora uno *stock* ingente di volture catastali in sospenso.

Nel 1921 ve ne erano 315,000 arretrate, oggi ve ne sono in arretrato circa un milione, questo è dipeso essenzialmente dalla mancanza di personale, l'attività del poco rimasto, essendo stata assorbita dal lavoro più urgente dei tributi che lo Stato andava man mano o imponendo o riordinando o modificando.

Bisogna assolutamente uscire da questa stasi che va creando un vero marasma: l'aggiornamento delle volture catastali significa un regime chiaro, ordinato nel movimento delle proprietà e non è chi non veda che questa è cosa importante.

Bisogna definire queste pendenze arretrate con un lavoro straordinario; e, seguendo l'autorevole consiglio della Commissione di finanze, dichiaro che, ho già disposto che sia richiesta al Tesoro una somma di circa 700 mila lire che deve servire per far compiere a cottimo, da personale straordinario, preso per l'occasione, questo lavoro; ed io spero che, quando il Tesoro, che ha già aderito alla proposta, avrà dato corso all'operazione, si potrà entro breve termine raggiungere l'intento desiderato.

Per le imposte, fu pure osservato che accadono dei gravi inconvenienti specialmente negli atti esecutivi; cioè non vengono notificati a tempo nelle grandi città gli avvisi, onde qualche volta si verifica un ingiusto carico e qualche volta delle vere locupletazioni indebite a carico del cittadino.

Fu pure osservato che i ruoli suppletivi vengono fatti tutti in una sola rata con grave disagio per il contribuente.

Orbene, per quanto riguarda le operazioni da farsi dai messi esattoriali, vorrei pregare il Senato di riserbare questo argomento alla discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, dove esso ha la sua sede specifica.

Dichiaro però fin d'ora che sono d'accordo colla onorevole Commissione di finanze, cioè che in questa materia occorre essere rigorosi; il cittadino che paga ha diritto di pagare con tutte le garanzie formali e sostanziali, preventive e concomitanti che la legge gli dà.

In secondo luogo, per quanto riguarda la rateazione delle imposte dei ruoli suppletivi, avverto che questa misura fu già adottata nel progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, il quale si trova anch'esso alla discussione innanzi al Senato; e quindi il pensiero della Commissione è già, per questa parte, un fatto compiuto.

Infine la Commissione ha ripetuto una giusta osservazione che riguarda il regime della nostra finanza, che si vuole far ritornare all'antica unità e disciplina. Non vi è in verità un pensiero che possa raccogliersi con maggiore entusiasmo che quello della sistemazione dei tributi di Stato. È accaduto che Ministeri imposero tributi per proprio conto con carattere pressochè autonomo. Ciò deve assolutamente cessare. (*Bene*). La finanza deve essere amministrata dal Ministero delle finanze. (*Approvazioni*). La spesa deve essere fatta dal Ministero del tesoro; non deve essere possibile che si impongano dei tributi i quali non siano passati attraverso il vaglio rigoroso del Ministero delle finanze.

E nel disegno di legge che è dinanzi all'altro ramo del Parlamento, riguardante la riforma delle imposte dirette, è precisamente inserita questa disposizione, per la quale è stabilito che nessun tributo può essere imposto se non attraverso il Ministero delle finanze.

E così il voto autorevole della Commissione di finanze si trova senz'altro tradotto in un articolo di legge, che sono ben sicuro avrà il voto ed il plauso unanime dei due rami del Parlamento.

Così pure in materia di esenzioni e di franchigie fiscali; anche qui è giusto ritornare alla più assoluta ed inflessibile disciplina; nessuno di noi che abbia responsabilità di Governo può, all'infuori dei limiti che la legge concede, permettere che in qualche punto, che in qualche momento si facciano degli strappi alle leggi fiscali: quindi le franchigie e gli esoneri debbono passare tutti per il Ministero delle finanze, e del Tesoro, ma soprattutto debbono passare attraverso il vaglio ed il controllo dell'opera parlamentare.

Anche qui sono consenziente col parere della Commissione di finanze.

Mi pare, così, onorevoli senatori, di avere risposto alle osservazioni principali. In un bilancio, la cui struttura è contenuta entro i limiti delle cifre, è necessariamente modesto il mio compito; le cifre non ammettono retorica, nè sentimentalità. Io ho voluto dare alla Commissione di finanze ed al Senato la assicurazione della mia piena adesione agli ammonimenti ed ai consigli che essa mi ha rivolto. Io vorrei che la mia voce avesse potere di farsi intendere ed ascoltare: bisogna venire una buona volta al riordinamento della nostra finanza, perchè il male di cui oggi soffriamo non è forse tanto male di gravità fiscale come di disordine; quando avremo ritrovata la linea della semplicità, dell'ordine e della quiete, ci accorgeremo senza volerlo che avremo fatto una grande conquista verso la perequazione tributaria. Ed è in noi il compiere questa prima conquista. Per quanto da me dipende, voglio che l'affermazione sia non di parole ma di opere; e chiedo che dal Parlamento l'opera mi sia resa possibile, affinchè l'augurio di oggi sia la realtà del domani. (*Vivi applausi*).

POZZO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, *relatore*. Sono grato all'onorevole ministro per il lusinghiero apprezzamento della relazione, che in nome della Commissione di finanza ho avuto l'onore di presentare; ma gli sono anche più grato per l'impegno che ha assunto di tener conto delle proposte che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato e al

Governo. Mi riprometto adunque di vederle, almeno in parte, gradatamente attuate, e, quando questo evento si verificherà, allora mi sentirò veramente soddisfatto.

Per quello che riguarda la guardia di finanza mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Zupelli in quanto mirano allo scopo di conseguire la maggiore economia possibile; però debbo fare presente che per attuare il suo disegno occorre modificare l'ordinamento del Corpo, poichè questo viene reclutato con ferme e rafferme fra i limiti di età di anni 18 per l'ingresso e di anni 50 per la cessazione dal servizio.

Questo limite di permanenza è più elevato di quello delle guardie Regie e dei Reali carabinieri; ed è da notarsi che i servizi di confine delle guardie di finanza, sulle Alpi, o lungo le costiere, in molti luoghi malariche, sono, non solo pieni di pericoli, ma faticosissimi e logoranti; con tutto è certo che i servizi interni ricordati dal senatore Zupelli possono essere prestati anche in età più avanzata.

Le misure proposte dal senatore Zupelli per conseguire delle economie si possono concretare nella istituzione di cosiddette zone libere, nelle quali si possa prescindere da una vigilanza troppo costosa, senza adeguato rendimento, e nella migliore utilizzazione del Corpo da ottenersi specialmente con una più lunga permanenza in servizio, anche a sgravio del debito vitalizio.

Non entro nell'esame della prima proposta, per quanto mi consti che il sistema delle zone libere fu già sperimentato e non diede buoni risultati.

Per quanto poi riguarda la seconda proposta, poichè non si tratta di un servizio obbligatorio, ma volontario, ripeto che, se vuolsi assicurare una più lunga permanenza in servizio delle guardie di finanza, si dovrebbe cambiare radicalmente l'ordinamento del Corpo. Già esiste una disposizione la quale consente di trattenere in servizio i sottufficiali idonei fino all'età di anni 55 per i servizi sedentari; si dovrebbe adunque, quanto meno, fare un più largo uso di questa facoltà. Si tratta però sempre di una maggior ferma volontaria.

La questione è molto più grave e complessa di quanto sembri a prima vista, dovendo tenersi conto di molti coefficienti, economici, giu-

ridici e sanitari, nonchè del trattamento fatto agli altri corpi armati, e in genere a tutti i funzionari e agenti dello Stato pel trattamento di quiescenza.

Giova tener presente che 25 anni di servizio bastano a tutti i funzionari ed agenti per ottenere la pensione, mentre alle guardie di finanza si richiedono già 30 anni.

In argomento le mie idee sarebbero molto radicali. Vorrei che fossero soppressi tutti i limiti d'età, osservando che i liberi lavoratori, manovali e intellettuali, lavorano finchè le forze lo consentono.

Vorrei anche sopprimere le pensioni, sostituendovi le assicurazioni obbligatorie.

Vorrei limitare le funzioni dello Stato nella cerchia più ristretta.

Vi ha invece, pur troppo, per tutto ciò, una tendenza affatto opposta.

Ogni giorno assistiamo a una diminuzione di limiti di età in ogni categoria di funzionari e di agenti, ogni giorno si accorda il diritto alla pensione a nuove categorie, anche a quelle che non hanno rapporti diretti con lo Stato; ogni giorno lo Stato assume nuove funzioni ed estende la sua ingerenza, non solo nelle aziende esercenti servizi pubblici, ma persino nelle aziende e negli affari privati, con restrizioni e vincoli di ogni specie.

Questa è la causa del nostro dissesto finanziario e del nostro arresto economico, poichè sono in ogni modo coartate l'energia e l'iniziativa privata, cioè a dire i propulsori della attività e della produzione, così nell'industria come nell'agricoltura, la quale non è che una industria, la prima e la più grande.

Ritornando alla guardia di finanza, devo avvertire che il reclutamento a cui si sta procedendo non è ancora riuscito a ripienare il vuoto di sei o settemila uomini che si è verificato durante e dopo la guerra, per il raggiungimento dei limiti di età, pel rifiuto di molti militi a contrarre nuove ferme, e per le eliminazioni naturali; di modo che, ove il Governo entri nell'ordine di idee propugnate dall'onorevole Zupelli, si può arrivare in tempo ad arrestare l'aumento del contingente.

E vengo a brevi osservazioni in rapporto ad altri rami di servizio dell'amministrazione finanziaria, richiamando essenzialmente quanto

ho avuto l'onore di esporre nella mia relazione.

La prima assoluta necessità è quella, non dico di ridurre il peso complessivo dei tributi, perchè le esigenze dello Stato non lo consentono, ma di semplificarli e di perequarli.

Basti il dire che sono stati emanati 250 provvedimenti finanziari, vera tortura, non solo per i contribuenti, ma anche per i funzionari e per tutti coloro che debbono interpretarli ed applicarli.

Le imposte erariali, dirette e indirette, le soprainposte comunale e provinciali, le tasse locali sono tali e tante, e così intricate, che non c'è più alcuno capace di orientarsi; non si sa più quali e quanti sono i tributi che si debbono pagare, e a quali scadenze; quali e quante le dichiarazioni e le denunce che si devono fare, a chi si devono fare, ed entro quali termini.

Si può sfidare il più esperto studioso della materia tributaria ad evitare le multe e le soprattasse. Questo stato di cose è assolutamente intollerabile; qui occorre l'azione energica dell'onorevole ministro per raggruppare, coordinare, unificare, ed anche per distribuire in modo più equo la congerie degli oneri fiscali. (*Vive approvazioni*).

Ricordo che il programma minimo del partito socialista caldeggiava una imposta unica progressiva. La progressione è venuta, assoluta e relativa, oltre ogni previsione, ma invece dell'unicità è venuta l'infinità dei tributi.

Il partito socialista, che in altri campi ha ottenuto innegabili successi (non è ora il caso di cercare se o meno vantaggiosi) sotto questo punto di vista ha fatto un fiasco completo.

Venendo al Demanio, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro che egli aderisce al concetto della Commissione di finanze di restituire all'industria privata alcune gestioni demaniali; intendo riferirmi allo stabilimento termale di Salso maggiore. La Commissione di finanze non è favorevole all'assunzione di aziende industriali da parte dello Stato.

L'esercizio di Stato nelle ferrovie, nelle poste, nei telegrafi, nei telefoni e in ogni altro ramo, industriale o commerciale, è stato un fallimento. L'ingerenza dello Stato nelle aziende esercenti i servizi pubblici di trasporto ha portato le so-

cietà al fallimento; la sua azione è stata dovunque deleteria. La sola azienda redditizia esercitata dello Stato è quella dei tabacchi, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta di una industria monopolistica con prezzi d'impero, e conseguentemente si tratta in fondo di un tributo che non viene imposto, ma è volontariamente pagato dell'universalità dei cittadini.

Vengo ad altro.

Gli stanziamenti per le restituzioni e i rimborsi d'imposte e tasse e di diritti di esportazioni sono assolutamente insufficienti, specialmente quello per restituzioni e rimborsi di tasse.

Tutti coloro i quali hanno esperienza di queste cose sanno quanto sia difficile ottenere dalla Amministrazione finanziaria la restituzione delle somme indebitamente pagate, e che per ottenerne l'effettivo rimborso occorrono anni.

Ora questo non deve essere ulteriormente tollerato, perchè i cittadini hanno l'impressione che lo Stato cerca di sottrarsi al soddisfacimento del suo debito.

Voce. Siamo d'accordo.

POZZO, *relatore.* Prendo atto di questa approvazione. Come è possibile sperare che si possa provvedere alle restituzioni e ai rimborsi delle tasse indebitamente percette col misero stanziamento di due milioni, mentre occorrono diecine di milioni, mentre vi sono arretrati che si riferiscono ad annate ormai lontane?

Anche prima della guerra, anche quando non vi erano le strettezze finanziarie presenti (le quali però non hanno impedito di sacrificare miliardi alle imposizioni demagogiche) gli stanziamenti per restituzioni e rimborsi furono sempre insufficienti. Per tal modo i funzionari furono sempre costretti a fare ogni sforzo per ritardare e, dirò, anche a cercare ogni pretesto per denegare le restituzioni e i rimborsi. Questo è un punto nero dell'amministrazione finanziaria, ed io, che sento verso di essa un sincero attaccamento, desidero di vederlo cancellato. Lo Stato, come è sollecito nella riscossione dei tributi, deve essere altrettanto sollecito nella restituzione di quanto ha indebitamente riscosso. Il contribuente deve pagare quanto deve, ma l'onestà esige che lo Stato sia pronto a restituire quanto non gli era dovuto. Lo Stato deve dar prova della maggiore correttezza e della

più assoluta buona fede. Ciò finora non si è verificato, ed io ne faccio speciale rimarco.

E vengo alle Agenzie delle Imposte. Per l'esodo di molti funzionari, passati a servizio dei contribuenti, e per la chiusura dei concorsi, come ho largamente spiegato nella mia relazione, le Agenzie, specie delle grandi città, non sono in grado di funzionare.

La deficienza di personale nelle Agenzie è stata ed è enormemente dannosa, perchè in questa materia di risparmiare alcune centinaia di migliaia significa perdere centinaia di milioni.

Nell'accertamento dei profitti di guerra vi fu un grande ritardo, e tutti sanno che vi sono ancora accertamenti in corso relativi al primo periodo. Ciò non doveva essere, ed è da attribuirsi da un lato alla deficienza del personale delle Agenzie, e dall'altro all'ordinamento manchevole delle commissioni giudicanti, specialmente della Commissione centrale.

PRESIDENTE. Il fabbisogno del personale sarebbe stato certamente minore se non si fosse avuta, anche in materia finanziaria, la complicazione dei numerosissimi decreti-legge. (*Vive approvazioni*).

POZZO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente. Per quanto riguarda il catasto, ho ricordato nella mia relazione che vi è niente meno che un milione e più di volture catastali arretrate. (*Impressione*).

L'onorevole ministro ha confermato l'esattezza di questa cifra; ora io domando: è questo il modo di valorizzare il catasto? Se non si tiene il catasto in regola, se le volture non sono aggiornate, il solo e grande vantaggio del nuovo catasto, che è quello dell'accertamento e della identificazione dei fondi e dei possessori, ai fini civili e tributari, viene a cessare.

Ormai è noto che la perequazione fondiaria non si è raggiunta, nè si può raggiungere, e che lo scopo fondamentale del nuovo catasto è fallito; ma il catasto geometrico particellare ha sempre un grande valore ai fini economici, giuridici e tributari. Ma, perchè il catasto possa conservare questo grande valore, è indispensabile che siano fatte a tempo le volture.

È semplicemente incredibile che vi possa essere un milione e più di volture in arretrato. E si pensi che questo arretrato è in continuo

aumento. Infatti alla fine dell'esercizio 1919-20 vi erano in arretrato circa 315 mila volture, oggi invece abbiamo oltrepassato il milione. Dove vogliamo arrivare? Questa è una anarchia completa! È quindi impericoso, inderogabile dovere dell'onorevole ministro di provvedere. (*Vivissime approvazioni*).

Se le agenzie delle imposte avessero avuto il personale necessario, il rendimento dei tributi straordinari di guerra, che pure fu già notevole, sarebbe stato anche maggiore. L'accertamento si doveva fare rapidamente mentre si realizzavano i profitti; i concordati e le riscossioni allora erano agevoli, ed i tributi più sopportabili; invece è avvenuto che molti profittatori della guerra, specialmente gli intermediari, sfuggirono, e molti fra i colpiti si trovarono nella impossibilità di pagare il tributo per le perdite quindi subite e per le svalutazioni degli impianti e delle merci.

L'onorevole Zupelli ha giustamente reclamato economie nel personale, ed io sono con lui per ogni possibile economia, ma mi permetto di ricordare che, quando il nostro illustre collega Luigi Luzzatti, ministro del tesoro, in tempi ormai lontani, che erano detti della lesina, andava cercando le più minuscole economie da introdurre nei bilanci, aveva fatto due eccezioni, una per i maestri elementari e l'altra per gli agenti delle imposte.

Io non intendo di abusare più a lungo della benevolenza del Senato.

Voci. No, no, parli pure; dice cose giustissime.

POZZO. Poichè lo desiderate, proseguirò. E, per quanto si riferisce all'accertamento dei tributi di guerra, aggiungerò che, secondo me, è stato manchevole anche il funzionamento della Commissione centrale, la quale, divenuta, per i tributi di guerra, giudice, non solo per le questioni di diritto, ma per la valutazione dei redditi di tutto il Regno, avrebbe prima di tutto dovuto essere subito spezzata in sezioni, per categorie di industrie e commerci, acciò si potesse esaurire rapidamente lo stragrande numero di ricorsi, e in secondo luogo avrebbero dovuto introdursi elementi tecnici in ogni sezione, perchè potessero farsi gli accertamenti con maggiore profondità e con maggiore conoscenza della materia. Ormai siamo in un periodo di liquidazione, siamo sul

declinare dei tributi straordinari, torna perciò inutile ogni recriminazione sul passato.

Prendo nota della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro che si cesserà dalle esenzioni e dalle agevolazioni fiscali, nelle quali vi è forse la perdita più ingente per l'erario.

Potrei entrare in esemplificazioni, ma me ne astengo per non dilungarmi troppo, d'altronde si tratta di cose a tutti note.

È mio avviso che si dovrebbero sopprimere tutte le esenzioni e tutte le franchigie, non soltanto nel campo fiscale, ma in ogni campo della pubblica amministrazione e dei pubblici servizi. Tutte le amministrazioni dovrebbero far fronte col proprio bilancio a tutte le spese loro proprie. Tutti gli enti creati o sussidiati dallo Stato dovrebbero avere, se occorre, dei sussidi tangibili, non mai godere delle esenzioni, che servono solo a turbare i bilanci, a depauperare i tributi, a nascondere ingenti aggravii in forma subdola. Io devo dare a Cesare quello che è di Cesare. La questione delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali è stata sollevata dall'illustre presidente della Commissione di finanza in seno alla Commissione per la riforma tributaria, e noi dobbiamo dar lode al Governo di averne tradotta la proposta in una disposizione di legge nel disegno per la riforma sui redditi.

Quell'articolo di legge però non è ancora sufficiente per lo scopo che ci dobbiamo ripromettere. Non basta dire che non si potranno più accordare esenzioni ed agevolazioni fiscali se non di concerto col ministro delle finanze e col ministro del tesoro; bisogna che il Governo non accordi più nè esenzioni, nè agevolazioni, nè franchigie. Bisogna che tutte le istituzioni, tutte le aziende, tutti i cittadini paghino i tributi dovuti allo Stato, e che tutto al più lo Stato intervenga con sussidi, con mutui, e così in modo aperto, non obliquo e inafferrabile.

Onorevoli colleghi, consentitemi di concludere invocando la memoria del mio grande concittadino, del sommo reggitore della finanza italiana, di Quintino Sella! Che il suo spirito aleggi sempre nel palazzo di Via XX Settembre, che illumini i ministri delle finanze e del tesoro, presenti e futuri, per la salvezza del bilancio, che vuol dire la salvezza della patria. *(Vivissimi applausi).*

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei pregare il ministro delle finanze di dire le ragioni per cui si sono modificate le mostrine della guardia di finanza. Tutti i corpi militarizzati tengono alle loro mostrine, specialmente dopo la guerra. Vorrei sapere perchè, proprio dopo la guerra, si sono cambiate queste mostrine.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Si tratta di una disposizione di ordine interno probabilmente attuata prima che io fossi al dicastero delle finanze. Attualmente non sarei in grado di dare una risposta specifica, ma dichiaro che la darò non appena, ritornato al dicastero, avrò potuto assumere informazioni precise.

Presentazione di un disegno di legge.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ».

Chiedo che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria della presentazione di questo disegno di legge.

Secondo il Regolamento, occorre che trenta senatori presentino domanda scritta per l'ammissione alla discussione e per la dichiarazione d'urgenza di questo disegno di legge dopo che sia stata presentata la relazione. Quindi, alla votazione di questa proposta, si procederà in una delle prossime sedute.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio delle finanze. Passeremo ora alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. - SPESE EFFETTIVE.

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Servizi dipendenti dal Segretariato generale.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	6,403,300 »
2	Spese d'ufficio.	200,000 »
3	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, del tesoro, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti.	238,250 »
4	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale.	90,500 »

6,932,050 »

Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.

5	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	12,224,650 »
6	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili	600,000 »
7	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	155,000 »

12,979,650 »

Servizi diversi.

8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato Generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale	260,000 »
---	--	-----------

Da riportarsi 260,000 »

		<i>Riporto</i>	260,000 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie		200,000 »
10	Trasporti di registri, stampe e mobili, spese postali e varie d'ufficio.		106,000 »
11	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi ell'estero (Spesa obbligatoria) :		2,000,000 »
12	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo		1,000,000 »
13	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti pei vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori e per le forniture da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)		7,000,000 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).		<i>per memoria</i>
15	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali		150,000 »
16	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.		60,000 »
17	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale.		248,800 »
18	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie provinciali e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale		381,800 »
19	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori eseguiti nell'interesse della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione		2,000 »
20	Spese casuali		25,000 »
21	Retribuzione al personale avventizio, straordinario ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze		3,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	14,433,600 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	14.433,600 »
22	Indennità ai volontari delle amministrazioni esterne delle gabelle, e delle imposte dirette	201,000 »
23	Spesa derivante dalla esecuzione dell'art. 2 della convenzione addizionale 10 febbraio 1914 stipulata con la repubblica di S. Marino (legge 21 giugno 1914, n. 567)	360,000 »
		14,994,600 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
24	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	14,000,000 »
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	150,000 »
		14,150,000 »
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
	Servizi dipendenti dal Segretariato generale.	
	<i>Lotto.</i>	
26	Personale di ruolo del lotto (Spese fisse)	1,388,750 »
27	Spese per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi. — Provvista di registri e stampati, spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario. — Indennità di tramutamento, di missione, di funzionamento degli archivi suddetti e altre speciali per l'esercizio di attribuzioni contabili e di controllo nei magazzini dei bollettari-valori e per la verifica e liquidazione delle bollette vincenti. — Spese di ufficio, dei materiali d'ufficio, di acquisto mobili ed altre di varia indole per i servizi del lotto. — Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli.	400,000 »
28	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.	2,700 »
29	Acquisto di macchinario: provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.	4,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,291,450 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,291,450 »
30	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	27,500,000 »
31	Compensi ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso trasferimento. (Articoli 7 e 8 del R. decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	300,000 »
32	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	126,500,000 »
33	Fitto di locali (Spese fisse)	34,000 »
		160,625,450 »
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
34	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	17,656,952 »
35	Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, soprassoldi per eccedenza della media di lavoro prestabilita, e spese per lavori a cottimo al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori	1,500,000 »
36	Indennità di missione, indennità di funzioni e indennità di disagiata residenza, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto.	4,800,000 »
37	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici e contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (Spesa obbligatoria)	300,000 »
38	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria) . .	100,000 »
39	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio superiore geodetico, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali	100,000 »
40	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, visite medico-fiscali, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,956,952 »

	<i>Riporto</i>	24,956,952 »
41	Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari	329,500 »
42	Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di funzioni e di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza	3,210,000 »
43	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	70,000 »
44	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli Uffici tecnici di finanza e spese per visite medico-fiscali	70,000 »
45	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse).	90,000 »
		28,726,452 »
	<i>Amministrazioni del registro e delle ipoteche; del bollo e delle concessioni governative.</i>	
46	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro	26,056,376 »
47	Spese generali, aggi, indennità e premi diversi (Spesa d'ordine)	5,600,000 »
48	Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un Fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383.	600,000 »
49	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6,000 »
50	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'amministrazione delle tasse sugli affari	500,000 »
51	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna delle tasse sugli affari	100,000 »
52	Indennità agli ispettori (Spese fisse).	600,000 »
53	Indennità ai volontari demaniali	700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	34,162,376 »

	<i>Riporto</i> . . .	34,162,376 »
54	Premi ai funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative	15,000 »
55	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale .	4,000 »
56	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	200,000 »
57	Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto dei mobili, registri e stampati in caso di trasferimento di sede degli uffici predetti e spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale.	300,000 »
58	Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse	1,500,000 »
59	Spese per trasporti di valori bollati e pel servizio di bollatura, imballaggio e spedizione di valori di bollo, dall'officina governativa delle carte valori di Torino, dal deposito generale del bollo in Torino, e dal magazzino sussidiario del bollo istituito presso la Direzione generale del bollo e delle concessioni governative in Roma alle sedi dei magazzini compartimentali e provinciali del bollo; spese generali d'esercizio, di acquisto di macchine e arredi, di riparazione e manutenzione, d'indennità al personale ed altre spese pel funzionamento di detti depositi (Spesa obbligatoria)	6,500,000 »
60	Spese per trasporti di registri e di stampe dal magazzino centrale presso la Direzione generale del registro e delle ipoteche in Roma alle sedi degli economati presso le Intendenze di finanza; spese per trasporti di valori di bollo nel perimetro territoriale dei singoli magazzini compartimentali e provinciali del bollo ai vari uffici del registro; indennità al personale operaio addetto al servizio del movimento degli stampati (Spesa obbligatoria).	1,000,000 »
61	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
62	Spesa per il pagamento ai comuni ed alle provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (legge 17 luglio 1910, n. 569, art. 20 e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 11) e per il pagamento ai comuni della quota loro spettante sul prodotto della tassa sui motocicli e sugli autoscafi (art. 20 della legge 17 luglio 1910, n. 569 e art. 6 e 7 del decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153) e sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 13 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, e art. 4 dell'allegato D al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736 (Spesa d'ordine)	15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	60,681,376 »

	<i>Riporto</i>	60,681,376 »
63	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 91 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796 (Spesa d'ordine)	850,000 »
64	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sulle vendite di gemme, gioielli ed altri oggetti preziosi, sui conti di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti delle trattorie; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi	1,000,000 »
65	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro delle tasse di bollo sulle vendite degli oggetti e somministrazioni di lusso e sugli scambi, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative	10,000,000 »
66	Fitto di locali (Spese fisse)	675,000 »
67	Fondo per premi da ripartire tra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale del registro e delle ipoteche in relazione alla natura ed importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti (art. 7, legge 11 agosto 1921, n. 1081)	3,000,000 »
		76,206,376 »
<i>Amministrazione del demanio.</i>		
SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO		
68	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	525,000 »
69	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	161,600 »
70	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	32,400 »
71	Personale di custodia dei R. Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	191,900 »
72	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e mercedi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	120,000 »
73	Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, pernottamento; acquisto e riparazioni di armi e bardature per il personale di custodia dei Regi Tratturi delle Puglie	17,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,048,200 »

	<i>Riporto</i>	1,048,200 »
74	Sussidi al personale di custodia dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia	2,200 »
75	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio	24,000 »
76	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali	7,000 »
77	Spese d'ufficio variabili e materiali per l'Amministrazione centrale	1,500 »
78	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	98,000 »
79	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio	<i>per memoria</i>
80	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	170,000 »
81	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	9,200,000 »
82	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,800,000 »
83	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	450,000 »
84	Spese per la gestione diretta del lago Fusaro e dei suoi annessi	80,000 »
85	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,055,000 »
86	Spese dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	500,000 »
87	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1686	70,000 »
88	Spese per l'attuazione del nuovo regime delle Trazzere di Sicilia a termini del decreto 23 agosto 1917, n. 1540	<i>per memoria</i>
99	Spese necessarie al funzionamento dell'ufficio tecnico speciale delle Trazzere di Sicilia (art. 18 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540)	80,000 »
90	Fitto di locali (Spese fisse)	2,700 »
		16,588,600 »

AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI (CANALI CAVOUR).		
91	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	55,000 »
92	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	8,000 »
93	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	800,000 »
94	Fitti, canoni e annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	27,600 »
95	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria)	500,000 »
96	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
97	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	16,000 »
		1,421,600 »
ASSE ECCLESIASTICO.		
98	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	11,200 »
99	Spese di amministrazione	20,000 »
100	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	155,000 »
101	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	35,000 »
102	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	265,000 »
103	Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		521,200 »
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI OPERAI.		
104	Somma da corrispondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 »

Amministrazione delle imposte dirette sui redditi.

105	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	23,872,800 »
106	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi	1,500,000 »
107	Spese di ufficio delle agenzie delle imposte dirette: acquisto, riparazione e trasporto di mobili, sistemazione di locali di ufficio di proprietà privata, acquisto di libri e periodici e spese diverse occorrenti per il servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette	700,000 »
108	Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette	1,800,000 »
109	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, 237, per gli antichi catasti (Spesa d'ordine)	6,000 »
110	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, ed un terzo sui diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle Agenzie delle imposte a norma del decreto luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 879	700,000 »
111	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica (Spesa obbligatoria)	210,000 »
112	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	40,000 »
113	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	20,000 »
114	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 »
115	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	148,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	28,999,300 »

	<i>Riporto</i> . . .	28,999,300 »
116	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
117	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	30,000,000 »
118	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	270,000 »
119	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	100,000 »
120	Fitto di locali per le agenzie dell'imposte dirette (Spese fisse) . . .	875,000 »
121	Fondo da ripartire fra gl'impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette in relazione all'importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti (Art. 3 - Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2065) . . .	3,000,000 »
122	Compensi al personale centrale e provinciale dell'Amministrazione finanziaria per lavori d'indole straordinaria inerenti all'applicazione del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1417	100,000 »
		64,344,300 »
	<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>	
123	Stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali .	178,403,000 »
124	Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza - Art. 11 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440 e art. 3 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 605 e con l'articolo 2 del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2073	1,130,000 »
125	Compensi alla guardia di finanza	29,340 »
126	Sussidi alla guardia di finanza	5,000 »
127	Sussidi agli ufficiali, sott'ufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	179,587,340 »

	<i>Riporto . . .</i>	179,587,340 »
128	Casermaggio, materiali, acquisto, noleggio, riparazioni ed esercizio di galleggianti addetti alla vigilanza finanziaria e personale relativo; illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria; preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; stampati, registri e pubblicazioni; indennità ad impiegati civili per missioni nei servizi dipendenti dal Comando generale, spese di giustizia ed altre per la guardia di finanza	4,000,000 »
129	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	700,000 »
130	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	125,000 »
131	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	2,000,000 »
		186,412,340 »
	<i>Amministrazione delle Dogane e delle Imposte indirette.</i>	
	SPESE GENERALI.	
132	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	5,000 »
133	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	30,000 »
134	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette	150,000 »
135	Provvista di stampati e registri per i servizi delle dogane ed imposte indirette e dell'Ufficio trattati	1,000,000 »
136	Spese d'ufficio, variabili e materiale per l'Amministrazione centrale.	7,000 »
137	Personale degli ispettori superiori delle dogane ed imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane — Stipendi e indennità di carica (Spese fisse)	130,600 »
138	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette (Spese fisse)	810,860 »
139	Indennità agli allievi chimici delle dogane ed imposte indirette secondo l'art. 9 del regolamento 27 novembre 1910, n. 896 (Spese fisse) .	70,800 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	2,204,260 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,204,260 »
140	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario e indennità di funzioni di cui all'art. 8 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806	100,000 »
141	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche e spese pei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	273,000 »
142	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 »
143	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.	50,000 »
		2,727,260 »
	IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.	
144	Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).	3,870,000 »
145	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo; indennità di funzioni al personale suddetto, di cui all'articolo 8 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806, e competenze ai membri delle Commissioni	4,000,000 »
146	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine) . .	60,000 »
147	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,930,000 »

	<i>Ripporto</i> . . .	7,930,000 »
	acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e dell'imposta sui tessuti di lusso e sui guanti esportati all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000,000 »
148	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	600,000 »
149	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; e spese relative alle imposte di fabbricazione - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle imposte di fabbricazione	1,500,000 »
150	Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Morcedi.	54,000 »
151	Fitto di locali (Spese fisse)	15,000 »
152	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione.	20,000 »
		12,119,000 »
	DOGANE.	
153	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	20,670,000 »
154	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	300,000 »
155	Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero - Indennità ai contabili tenuti a prestare la cauzione stabilita dall'art. 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806 - Indennità di funzioni al personale delle dogane di cui all'art. 8 delle summentovate disposizioni generali; prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e quella straniera da corrispondersi agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, giusta il Regio decreto 18 aprile 1920, n. 498 ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinario nell'interesse del servizio	5,000,000 »
156	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	200,000 »
157	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale mobile ad uso delle dogane e spese per fornitura d'acqua e di luce negli edifici doganali e barriere.	384,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	26,554,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	26,554,000 »
158	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e loro trasporto- Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	250,000 »
159	Costruzioni di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	500,000 »
160	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	23,000 »
161	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, e diverse per regolare funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, mobili, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione e per il vestiario di fatica del basso personale.	40,000 »
162	Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	5,000 »
163	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	5,000,000 »
164	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
165	Fitto di locali (Spese fisse)	300,000 »
		34,172,000 »
	DAZI DI CONSUMO E IMPOSTE SUL VINO E SUI TESSUTI DI LUSO E GUANTI.	
166	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze delle Commissioni; spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche annuali del dazio consumo. Testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248; legge 24 marzo 1907, n. 116, e testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	70,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	70,000 »
167	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulle carni istituite rispettivamente dall'allegato C al decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 e dal decreto luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551, e premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale per l'applicazione delle addizionali suddette		<i>per memoria</i>
168	Spese varie per l'applicazione dell'imposta sul vino (Regi decreti 2 settembre, 9 ottobre 24 novembre 1919, nn. 1635, 1889, e 2170) .		5,000,000 »
169	Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero.		2,000,000 »
170	Compensi al personale dell'Amministrazione finanziaria e ad estranei dell'Amministrazione stessa, per lavori straordinari inerenti all'imposta sul vino		300.000 »
171	Somme da corrispondersi ai comuni a titoli di differenza fra il sesto dell'imposta sul vino e le somme riscosse a titolo di addizionali governative sulle bevande vinose ed alcoliche o sulle carni cedute ai comuni (Regi decreti 2 settembre, 9 ottobre e 24 novembre 1919, nn. 1635, 1889 e 2170)		<i>per memoria</i>
172	Spese varie per l'applicazione dell'imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti (Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2165 - Allegato A) modificato col Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 8. .		400.000 »
173	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, ed al personale della Guardia di finanza per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'imposta di produzione sui tessuti di lusso e guanti		100,000 »
174	Quota di concorso per la soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondenti all'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, numero 248 (Spesa obbligatoria).		18,987,000 »
175	Sussidio annuo ai Comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondente all'art. 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, numero 248		2,000,000 »
176	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa compresa la maggior quota da corrispondersi al comune sul reddito derivante dall'applicazione dell'art. 8 della legge 25 giugno 1913, n. 757 (Spesa obbligatoria).		8,239,220 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	37,096,220 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

		<i>Riporto</i> . . .	37,096,220 »
177	Contributo dello Stato della gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate dello gestione stessa (Spesa obbligatoria)		5,372,180 »
178	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Palermo in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		5,067,973.70
			47,536,373.70
	UFFICIO TRATTATI E LEGISLAZIONE DOGANALE.		
179	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale e indennità di missione agli ispettori preposti ai servizi della statistica nelle dogane		12,000 »
180	Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dell'ufficio trattati e legislazione doganale e dell'ufficio divieti di esportazione .		100,000 »

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Vorrei domandare all'onorevole ministro qualche schiarimento sulle ragioni per cui si è cambiato il sistema di statistica delle gabelle, sul quale si fonda tutto lo studio del movimento commerciale del nostro paese. Prima questa statistica era fatta così: dagli uffici competenti si mandavano al Ministero la quantità o il numero dei prodotti esportati e importati che passavano la frontiera; poi una Commissione speciale stabiliva i prezzi e si formavano così le statistiche *ad valorem*, le quali indicavano anche quale era la direzione che prendeva la merce uscita dal Regno e quale era la provenienza della merce che entrava. Ora il sistema adottato è questo: il prezzo è quello che risulta dalle dichiarazioni dei singoli commercianti e speditori, prezzo che evidentemente, non è mai reale, in quanto che o per timore delle tassazioni o per altre ragioni questi prezzi vengono sempre alterati. Inoltre si è abolita qualunque indicazione di provenienza delle merci importate, e di destinazione delle merci esportate. Con questo sistema, che avrà le sue ragioni, che io non conosco e che quindi chiedo al Ministro di farmi conoscere, non si riesce mai a capire quale è il movimento commerciale del paese,

quali sono i rapporti fra le varie nazioni vicine a noi, in dipendenza di nuove tariffe doganali, e in dipendenza anche delle condizioni di produzione interna dei vari paesi. Questo sembra a me un inconveniente molto grave, e specialmente dannoso per coloro che studiano quali sono, in questo dopo guerra, le fluttuazioni del movimento commerciale del paese e sperano nella rinascita e nel progresso di esso. Credo che se si potesse tornare all'antico sarebbe meglio, e, non potendo tornare all'antico, chiedo che siano almeno introdotti in questa statistica delle gabelle i dati relativi alla provenienza delle merci entrate e alla destinazione delle merci uscite.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Queste modificazioni vennero introdotte essenzialmente per due motivi: primo perchè gli sbalzi continui dei prezzi, a causa della loro artificiosità, difficilmente erano afferrabili e concretabili in una cifra che desse garanzia di serietà ed attendibilità alle statistiche; in secondo luogo perchè la riduzione del personale addetto all'Ufficio di statistica ha reso estremamente disagiata la continuazione di un sistema statistico ampio e ordinato.

Io riconosco la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Orlando, perchè la serietà di una statistica commerciale, che dica la natura delle merci, il loro valore, in quella moneta che sarà stabilita, il loro movimento, specialmente per quanto ha tratto al-

l'introduzione per qualità e valore dall'estero, ha somma importanza. Quindi io prendo atto delle sue raccomandazioni e procurerò che nei limiti del possibile siano tradotte in atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 180 s'intende approvato.

181	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale.	18,000 »
182	Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali.	20,000 »
		150,000 »
<i>Amministrazione dei monopoli industriali.</i>		
SPESE GENERALI.		
183	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali) comprese le retribuzioni agli impiegati in tirocinio e le indennità di cui agli articoli 9 e 11 delle disposizioni generali annesse al decreto luogotenenziale 19 giugno 1920, n. 1068.	17,221,600 »
184	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto, e di locali inerenti al servizio compartimentale degli Ispettori amministrativi dei monopoli industriali.	237,340 »
185	Sussidi al personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali) ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna dei monopoli industriali, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi.	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	17,518,940 »

		<i>Riporto</i> . . .	17,518,940 »
186	Premi e spese per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale		35,000 »
187	Provvista di registri e stampati, spese per la pubblicazione e la diffusione di notizie nell'interesse dei monopoli industriali e per acquisto di libri, abbonamenti e pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale		1,200,000 »
188	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)		36,000 »
			18,789,940 »
	TABACCHI.		
189	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza la personale delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti.		1.700,000 »
190	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali ed operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse degli stabilimenti suddetti e dell'ufficio tecnico centrale - Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)		135,000,000 »
191	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).		2,200,000 »
192	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali ed operai, per prolungamento		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	138,900,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	138,900,000 »
	dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse delle coltivazioni suddette e dell'ufficio tecnico centrale; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa Nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	7,000,000 »
193	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti mobili e materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Premi d'incoraggiamento ai coltivatori e per la propaganda nell'interesse della coltivazione dei tabacchi - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura	411,000 »
194	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma della legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª) (Spesa obbligatoria)	400.000,000 »
195	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	12,000,000 »
196	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza	368,000 »
197	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.	30,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	588,679,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	588,679,000 »
198	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi		2,000,000 »
199	Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e della manifatture (Spese fisse)		530,000 »
200	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)		5,000,000 »
201	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, coperte da parte degli utili ottenuti per l'esercizio stesso (Spesa d'ordine)		1,200,000 »
202	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)		10,000 »
			597,419,000 »
	S A L I .		
203	Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agl'impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali ed operai, per prolungamento dell'orario di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse degli stabilimenti suddetti e dell'ufficio tecnico centrale. - Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)		14.000,000 »
204	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spese obbligatorie)		80,000 »
205	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)		5,000,000 »
206	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti i servizi degli uffici suddetti		200,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	19,280,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	19,280,000 »
207	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e di sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai detti stabilimenti	5,000,000 »
208	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	3,500,000 »
209	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria) . .	27,000,000 »
210	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	200,000 »
211	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di depositi incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	7,800,000 »
212	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	75,000 »
		62,855,000 »
TABACCHI E SALI.		
<i>(Spese promiscue).</i>		
213	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	1,400,000 »
214	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di depositi dei tabacchi e dei sali per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione e di disagiata residenza; per assegni speciali	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,400,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,400,000 »
	agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito - Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di visite medico-collegiali e altre di varia indole relative ai servizi suddetti	500,000 »
215	Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, strumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita - Spese di ufficio, di materiali d'ufficio, di visite medico-collegiali e altre di varia indole relative ai servizi suddetti	200,000 »
216	Paghe agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali pei monopoli industriali ed operai, per prolungamento d'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali nell'interesse dei magazzini suddetti e negli uffici tecnici centrali - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria) .	2,000,000 »
217	Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	1,635,200 »
218	Spese varie per il funzionamento dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco, istituita dal regolamento 9 agosto 1910, n. 666, modificato col Regio decreto 8 dicembre 1912, n. 1438 - Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei detti consessi	6,000 »
219	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	600,000 »
220	Fitto di locali di proprietà privata del servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse)	180.000 »
		<hr/> 6,521,200 »
	FIAMMIFERI.	
221	Acquisto, perizia, collaudo, condizionatura e trasporto dei fiammiferi; paghe ad operai; indennità di vigilanza alle fabbriche; aggi, indennità e assegni speciali per la vendita dei suddetti prodotti (Spesa obbligatoria)	65,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	65,000,000 »

		<i>Riporto</i>	65,000,000 »
222	Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio e di magazzino, di stampati, di personale avventizio e di facchinaggio interno; soprassoldi al personale di ruolo per prolungamento d'orario, affitto e manutenzione di locali, assicurazioni contro gli incendi ed altro; indennità di missione, rimborso al Ministero delle poste e telegrafi, della spesa, derivante dalla esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio, rimborso ai Comuni per la esenzione del dazio sui fiammiferi introdotti nei comuni stessi; retribuzioni per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'Azienda dei fiammiferi.		621,000 »
223	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, compresi gli operai e loro superstiti in servizio dell'Azienda dei fiammiferi		2,000 »
			65,623,000 »
	CARTE DA GIUOCO.		
224	Spesa per acquisto, bollatura e trasporto delle carte da giuoco (Spesa obbligatoria)		1,300,000 »
225	Spese d'ufficio e di distribuzione delle carte da giuoco, provviste di stampati, di macchine e mobili; indennità di missione; rimborso al Ministero delle poste e telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio; retribuzioni di lavori e servizi eseguiti da estranei, affitto di locali, spese diverse nell'interesse del Monopolio delle carte da giuoco		62,000 »
226	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale e agli agenti della Guardia di finanza per lavori straordinari e per servizi speciali eseguiti nell'interesse del monopolio di vendita delle carte da giuoco		2,000 »
			1,364,000 »
	CHININO.		
227	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima (Spesa obbligatoria)		15,000,000 »
228	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'azienda del chinino; affitto e manutenzione di locali		300.000 »
		<i>Da riportarsi</i>	15,300,000 »

	<i>Riporto</i>	15,300,000 »
229	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino	45,000 »
230	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino	3,000 »
231	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine).	200,000 »
232	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4 lett. d della legge 19 maggio 1904, n. 209 (decreti luogotenenziali 18 febbraio 1917, n. 265, e 15 aprile 1917, n. 616) (Spesa obbligatoria).	1,702,000 »
233	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	<i>per memoria</i>
		17,250,000 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA.		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
<i>Servizi diversi.</i>		
234	Stipendio e indennità di residenza in Roma agli impiegati fuori ruolo (spese fisse)	15,000 »
235	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	57.400,000 »
236	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1232 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	3,000,000 »
237	Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	60,415,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	60,415,000 »
238	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità articoli 7 ed 8 della legge 13 agosto 1921 n. 1080)	<i>per memoria</i>
239	Indennizzi agli avventizi licenziati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
		<hr/> 60,415,000 » <hr/>
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
240	Spese per l'acceleramento dei lavori catastali nelle provincie di Ferrara, Venezia e Novara (articolo 4 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 813 e decreto-legge 7 febbraio 1919, n. 352)	<i>per memoria</i>
241	Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste	3,000,000 »
		<hr/> 3,000,000 » <hr/>
	<i>Amministrazione del demanio.</i>	
	SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.	
242	Acquisti eventuali di stabili	10,000 »
243	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	600 »
244	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 »
245	Assegno annuo da corrisponderci dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 »
246	Contributo del Demanio al Comune di bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, a quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	<i>per memoria</i>
247	Somma dovuta al comune di Torino, giusta l'art. 6 della convenzione 23 aprile 1912, per la costruzione dell'edificio ad uso degli uffici	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 339,400 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	339,400
	finanziari di quella città (art. 3 legge 30 giugno 1912, n. 747. Spesa ripartita - ultima delle dieci annualità).	66,120 »
248	Spese per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei Canali Cavour (Spesa - ultima delle cinque annualità)	6,000 »
249	Completamento e costruzione di edifici ad uso di uffici finanziari (Legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita - seconda annualità)	4,248,595.33
		<hr/> 4,660,115.33 <hr/>
	ASSE ECCLESIASTICO.	
250	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico	600 »
251	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	25,000 »
252	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 »
253	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	20,000 »
		<hr/> 58,600 » <hr/>
	BENI DELLE CONFRATERNITE ROMANE.	
254	Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati (Spesa obbligatoria).	600 »
255	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 »
		<hr/> 900 » <hr/>
	<i>Amministrazione delle imposte dirette sui redditi.</i>	
256	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine)	400 »
	<i>Da riportarsi</i>	400 »

	<i>Riporto</i> . . .	400 »
257	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificate nei bilanci dei Comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, e legge 11 giugno 1914, n. 569)	<i>per memoria</i>
258	Compenso d'aggio agli esattori delle imposte in applicazione del decreto luogotenenziale 17 agosto 1919, n. 1417	5,000,000 »
		5,000,400 »
	<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>	
259	Indennità speciale agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	7,949,400 »
	<i>Amministrazione delle Dogane e delle imposte indirette.</i>	
260	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	5,000,000 »
261	Spese varie occorrenti per l'esecuzione ed applicazione delle norme contenute nel decreto luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, che sottopone a norme di controllo il consumo dello zucchero	40,000 »
		5,040,000 »
	<i>Amministrazione dei monopoli industriali.</i>	
262	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	89,000 »
263	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (24 ^a delle trenta annualità)	12,000 »
264	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 (Sesta delle dieci annualità)	150,000 »
	<i>Da riportare</i> . . .	251,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	251,000 »
265	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (15ª delle venti annualità)	15,000 »
266	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (15ª delle venti annualità).	15,000 »
267	Spese per le agenzie all'estero incaricate delle vendite dei tabacchi nazionali lavorati (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	100,000 »
268	Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra (decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 59 e 1º febbraio 1920, n. 168)	3,000,000 »
		3,381,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
269	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	5,000 »
270	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	15,000 »
271	Annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	<i>per memoria</i>
		20,000 »
	<i>Partite che si compensano nell'entrata.</i>	
272	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	60,000 »
273	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	740,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	740,000 »
274	Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri- vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
275	Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	681,000 »
276	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,020,000 »
277	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie Terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratto con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
278	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda Termale di Salsomaggiore giusta l'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728	<i>per memoria</i>
279	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda del demanio per il monopolio dei tabacchi giusta l'art. 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1859	<i>per memoria</i>
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		2,454,591.30
<i>Servizi diversi.</i>		
280	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministra- zioni governative	2,295,977.80
DAZIO DI CONSUMO.		
<i>Comune di Napoli.</i>		
281	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gen- naio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, nu- mero 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (Spesa d'ordine e fissa)	13,215,000 »
282	Quota spettante al comune di Napoli sul reddito del dazio consumo derivante dall'applicazione della legge 25 giugno 1913, n. 757 (Spesa d'ordine)	1,600,000 »
	<i>Da riportare</i>	14,815,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	14,815,000 »
283	Personale civile per la riscossione del dazio	2,500,000 »
284	Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno - Indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'art. 7 delle disposizioni generali transitorie annesse al Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1806 - Indennità di funzioni agli impiegati daziari di cui all'art. 8 delle predette disposizioni	269,900 »
285	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	5,617,320 »
286	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza	70,000 »
287	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario e acquisti, riparazioni, manutenzione e trasporto del materiale	250,000 »
288	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	50,000 »
289	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	37,000 »
290	Fitto di locali per gli uffici.	30,000 »
291	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	100,000 »
		23,739,220 »
	<i>Comune di Roma.</i>	
292	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, dell'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1630 (Spesa d'ordine e fissa)	20,000,000 »
293	Personale civile per la riscossione del dazio	2,800,000 »
294	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno; indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'articolo 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806, e indennità di funzioni agli impiegati daziari di cui all'articolo 8 delle summentovate disposizioni generali	340,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,140,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	23,140,000 »
295	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	4,334,180 »
296	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.	70,000 »
297	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali e di servizio sanitario e spese per acquisto, riparazione, manutenzione e trasporto del materiale	350,000 »
298	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario.	30,000 »
299	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	200,000 »
300	Fitto di locali per gli uffici.	23,000 »
301	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	225,000 »
		28,372,180 »
	<i>Comune di Palermo.</i>	
302	Canone dovuto al comune di Palermo (articolo 1° del decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594) (Spesa d'ordine e fissa)	8,275,013.70
303	Personale civile per la riscossione del dazio	1,450,000 »
304	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata località, per servizio notturno - Indennità ai contabili tenuti a prestare cauzione di cui all'articolo 7 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806 e indennità di funzioni agli impiegati daziari di cui all'art. 8 delle predette disposizioni	198,000 »
305	Personale, stipendi della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	3,676,960 »
306	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali per la guardia di finanza	70,000 »
307	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, spese di ripartizione, manutenzione, riscaldamento ed illuminazione dei locali, spese per servizio sanitario ed altre, com-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	13,669,973,70

	<i>Riporto</i> . . .	13,669,973.70
	preso il canone dovuto al comune di Monreale per l'art. 10 del decreto luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 406, e spese per acquisto, riparazione, manutenzione e trasporto del materiale. . .	300,000 »
308	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario.	20,000 »
309	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	10,000 »
310	Fitto di locali per gli uffici.	8,000 »
311	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	60,000 »
		14,067,973.70
	Totale delle partite di giro	68,475,351.50

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali di amministrazione.

Servizi dipendenti dal Segretariato generale:

<i>Ministero</i>	6,932,050 »
<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour</i>	12,979,650 »
<i>Servizi diversi</i>	14,994,600 »
<i>Debito vitalizio</i>	14,150,000 »
	49,056,300 »


Spese per servizi speciali.

Servizi dipendenti dal Segretariato generale:

<i>Lotto</i>	160,625,450 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	28,726,452 »
Amministrazioni del registro e delle ipoteche; del bollo e delle concessioni governative	76,206,376 »
Amministrazione del demanio:	
<i>Servizi diversi dal demanio</i>	16,588,600 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	1,421,600 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	521,200 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>	91,815 »
Amministrazione delle imposte dirette sui redditi.	64,344,300 »
Corpo della Regia Guardia di finanza.	186,412,340 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
<i>Spese generali</i>	2,727,260 »
<i>Imposte di fabbricazione</i>	12,119,000 »
<i>Dogane</i>	34,172,000 »
<i>Dazio di consumo e imposte sul vino e sui tessuti di lusso e guanti</i>	47,536,373.70
<i>Ufficio trattati e legislazione doganale</i>	150,000 »
Amministrazione dei monopoli industriali:	
<i>Spese generali</i>	18,789,940 »
<i>Tabacchi</i>	597,419,000 »
<i>Sali</i>	62,855,000 »
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>	6,521,200 »
<i>Da riportarsi</i>	1,317,227,906.70

	<i>Riporto</i>	1,317,227,906.70
<i>Fiammiferi</i>		65,623,000 »
<i>Carte da giuoco</i>		1,364,000 »
<i>Chinino</i>		17,250,000 »
		<hr/> 1,401,464,906.70
Totale della categoria prima della parte ordinaria		<hr/> 1,450,521,206.70
 TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. —		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		60,415,000 »
 Spese per servizi speciali.		
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.		3,000,000 »
Amministrazione del demanio:		
<i>Servizi diversi del demanio</i>		4,660,115.33
<i>Asse ecclesiastico</i>		58,600 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>		900 »
Amministrazione delle imposte dirette sui redditi.		5,000,400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza		7,949,400 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette		5,040,000 »
Amministrazione dei monopoli industriali		3,381,000 »
		<hr/> 29,090,415.33
Totale della categoria prima della parte straordinaria		<hr/> 89,505,415.33

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	20,000 »
Partite che si compensano nell'entrata.	2,454,591.30
	<hr/>
Totale della categoria terza della parte straordinaria . . .	2,474,591.30
	<hr/>
Totale del titolo II. — (Spesa straordinaria) . . .	91,980,006.63
	<hr/>
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	1,542,501,213.33
	<hr/>
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>68,475,351.50</i>
	<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	1,540,026,622.03
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	2,474,591.30
	<hr/>
Totale spese reali . . .	1,542,501,213.33
	<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro	68,475,351.50
	<hr/>
Totale generale . . .	1,610,976,564.83
	<hr/>



APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei primi di rafferma	554,127.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848	<i>per memoria</i>
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanze in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
		554,127.50
<i>Entrate diverse.</i>		
4	Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	1,500,000 »
5	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie presidiate del Corpo e soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti dedotte le quote da corrispondersi ai medesimi	2,000,000 »
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della massa	18,540 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		3,518,540 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1922

	<i>Riporto</i>	3,518,540 »
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamenti somministrati agli agenti del Corpo	6,500,000 »
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	3,000 »
10	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia Guardia di finanza richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
11	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	4,000 »
12	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	25,000 »
		10,050,540 »
TITOLO II		
ENTRATE STRAORDINARIE		
—		
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DEI CAPITALI.		
Massa del Corpo.		
13	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
14	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848).	<i>per memoria</i>
Massa individuale.		
15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo.	8,909,200 »
Premi di rafferma.		
16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	1,165,269 »

Partite che si compensano nella spesa.

17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali.	5,000 »
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	80,000 »
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa.	5,000 »
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	80,000 »
		170,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Massa del Corpo:

<i>Redditi patrimoniali</i>	554,127.50
---------------------------------------	------------

<i>Entrate diverse</i>	10,050,540 »
----------------------------------	--------------

Totale della Categoria I ^a	10,604,667.50
---	---------------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
---------------------------	--------------------

Massa individuale.	8,909,200 »
----------------------------	-------------

Premi di rafferma	1,165,269 »
-----------------------------	-------------

<i>Da riportarsi</i>	10,074,469 »
--------------------------------	--------------

	<i>Riporto</i> . . .	10,074,469 »
Partite che si compensano nella spesa		170,000 »
	Totale della Categoria III . . .	10,244,469 »
	Totale della entrata straordinaria . . .	10,244,469 »
	Totale generale . . .	20,849,136.50

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d'amministrazione diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al Direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di Circolo; ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	85,000 »
3	Spese d'Ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	6,200,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	70,000 »
7	Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (Spese fisse)	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,483,700 »

	<i>Riparto</i>	6,483,700 »
8	Spese pel mantenimento delle infermierie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale (Spesa obbligatoria)	250,000 »
9	Spese di cura negli ospedali militari ed altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
10	Compensi per lavori straordinari nell'interesse nell'Amministrazione della Massa.	15,000 »
11	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine).	15,000 »
12	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 32 della legge per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
13	Spese casuali	15,000 »
14	Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso di spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta dei servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura, acquisto di chinino; spese funebri a termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio; compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi (Spesa obbligatoria)	400,000 »
		8,878,700 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
	(Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa)	
15	Cessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio	554,127.50
	Fondi riserva.	
16	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1,126,840 »
17	Fondo di riserva per le spese impreviste.	15,000 »
		1,141,840 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

18	Spese per l'impianto di infermerie presidiarie	30,000 »
----	--	----------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

19	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

20	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

21	Versamento al conto corrente col Tesoro, pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Massa individuale.

22	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa.	3,500,000 »
----	--	-------------

23	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti.	6,500,000 »
----	--	-------------

10,000,000 »

Premi di rafferma.

24	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria).	1,165,269 »
----	--	-------------

Partite che si compensano nell'entrata.

25	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 »
26	Pagamento al Ministero della guerre per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	80,000 »
27	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	5,000 »
28	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	80,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

170,000 »

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo:

<i>Spese d'amministrazione e diverse</i>	8,878,700 »
--	-------------

<i>Spese d'istituto</i>	554,127.50
-----------------------------------	------------

Fondi di riserva	1,141,840 »
----------------------------	-------------

Totale della Categoria I.	10,574,667.50
-----------------------------------	---------------

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo	30,000 »
---------------------------	----------

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
---------------------------	--------------------

Massa individuale	10,000,000 »
-----------------------------	--------------

<i>Da riportarsi</i>	10,000,000 »
--------------------------------	--------------

	<i>Riporto</i>	10,000,000 »
Premi di rafferma		1,165,269 »
Partite che si compensano nell'entrata.		170,000 »
	Totale della Categoria III	11,335,269 »
	Totale della spesa straordinaria	11,365,269 »
	Totale generale	21,939,936.50

TABELLA B E C.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

TITOLO I.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE ORDINARIA.

Entrata	10,604,667.50
Spesa	10,574,667.50
Differenza	+ 30,000 »

TITOLO II.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	»
Spesa	30,000 »
Differenza	— 30,000 »

Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

Entrata	10,604,667.50
Spesa	10,604,667.50
Differenza	»

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	10,244,469 »
Spesa	11,335,269 »
Differenza	— 1,090,800 »

Riassunto generale delle differenze.

Differenza della Categoria I.	»
Differenza della Categoria III	— 1,090,800 »
Differenze totali	— 1,090,800 »

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
 - » n. 9. Spese di cura negli ospedali militari ed in altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti.
 - » n. 11. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione, indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane od infette da epidemie; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio, compensi agli ufficiali od agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi.
 - » n. 24. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » n. 25. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » n. 26. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 27. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - » n. 28. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

ELENCO N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 4 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa.
Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.
 - » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
 - » n. 9. Spese di cura negli ospedali militari ed in altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti.
 - » n. 11. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 14. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
 - » n. 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio.
 - » n. 22. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.
 - » n. 26. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 27. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli articoli del disegno di legge che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

Pel pagamento delle spese riguardanti restituzioni d'imposte o tasse indebitamente percepite, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano, è data facoltà all'Amministrazione finanziaria di emettere mandati a disposizione fino all'importo di lire 500,000.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1922-23 l'assegnazione straordinaria di lire 3,000,000, per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste. (Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette. » (N. 453-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ».

Invito l'onorevole ministro delle Finanze a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 153-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:

(Approvato).

TITOLO I.

DEGLI ESATTORI COMUNALI E CONSORZIALI.

Art. 2.

I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

I consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali sono costituiti dal Prefetto.

Su proposta dell'Intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la deputazione provinciale possono per decreto prefettizio riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto è dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popoloso tra gli associati.

(Approvato).

Art. 3.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto su parere favorevole dell'Intendente di finanza.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

La misura dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto la Giunta comunale o una delegazione della rappresentanza consorziale potrà proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale purchè l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà che

hanno sezioni di credito potranno rendersi aggiudicatarii del servizio di esattoria comunale o consorziale o di ricevitoria provinciale ancorchè i loro Statuti non prevedano l'assunzione di tale servizio.

Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme motivato parere dell'Intendente di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, concederà, con provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 105 della presente legge.

La conferma può essere concessa anche nel caso di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto.

(Approvato).

Art. 5.

L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli consegnatigli e resi esecutivi dall'intendente di finanza se riguardanti le imposte erariali e le sovrimposte e dal prefetto se riguardanti le tasse comunali, provinciali e di altri enti.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimoaggio stabilito per la imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei consorzi speciali e degli altri enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi comunali e degli altri enti in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito per legge o dal contratto esattoriale.

(Approvato).

Art. 6.

Sette mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

(Approvato).

Art. 10.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e, nel caso di consorzio, i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto.

(Approvato).

Art. 11.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo a meno che si provveda per terna ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con

pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

L'intendente, dietro richiesta del comune o del consorzio, ove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. In questo articolo viene disciplinata l'asta nel caso in cui o vada deserto il primo esperimento ovvero non si proceda ad aggiudicazione per terna, ora faccio notare che se l'aggiudicazione per terna può aver luogo con l'aumento di un decimo, questa stessa facilitazione dovrebbe essere adottata quando s'indica il secondo esperimento d'asta per differenziarlo dal primo in modo da rendere più facile l'aggiudicazione.

Perciò se il ministro delle finanze lo consente, e se il Senato vorrà, proporrei che dopo le parole « ad un secondo esperimento » si aggiungessero le parole « con aumento di un decimo ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il senatore Sinibaldi mi aveva già manifestato la sua opinione in proposito; io ho esaminato l'articolo e dichiaro che trovo giusto il concetto suo; perchè se si concede l'aumento di un decimo dopo fallito il primo esperimento per terna non vi deve essere ragione di non tentare il secondo esperimento nelle stesse condizioni; ciò può facilitare l'esperimento stesso e renderlo conclusivo.

Quindi non ho difficoltà ad accettare che quando si addivenga al secondo esperimento di asta sia consentito anche per questo l'aumento di un decimo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 11 coll'emendamento proposto dal relatore:

Art. 11.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo, a meno che si provveda per terna, ad un secondo esperi-

mento con aumento di un decimo entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

L'intendente, dietro richiesta del comune o del consorzio, ove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

Qualora risulti deserto anche il secondo esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio per un anno.

Entro questo anno sarà indetta una nuova asta per la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale potranno elevare la misura dell'aggio senza superare di oltre due decimi la base primitiva.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto potrà procedersi alla nomina per terna a forma dell'art. 3 con un ulteriore aumento di non più di un decimo ed in difetto dovrà tenersi un secondo esperimento di asta a forma dell'articolo 11.

Ove non si faccia luogo alla aggiudicazione nemmeno in questo secondo periodo, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'Esattore per il tempo che rimane a compiere del quinquennio od anche per l'intero decennio, stabilendo l'aggio, sentito il parere dell'Intendente di finanza ed entro il limite di cui al comma primo dell'art. 3.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Vorrei fare rispettosa preghiera all'Ufficio centrale di non insistere in questo emendamento.

Io accetto la modifica di forma che è nella prima parte del nuovo testo e cioè « Quando risulti deserto anche il secondo esperimento d'asta, ecc. » perchè è più esatto del testo ministeriale.

Ma per il resto faccio presente che qui si tratta delle esattorie le quali hanno trovato dif-

ficile collocamento ; si fa un primo esperimento; se non riesce si fa l'esperimento della terna e se non riesce neppure questo si fa un altro esperimento con un aumento del decimo; e se anche questo non riesce non si possono lasciare l'esattorie per lunghissimo tempo in uno stato di sospensione e d'incertezza, perchè tutto questo va a danno dei contribuenti. Perciò quando si sono fatti questi tre esperimenti diamo l'autorizzazione al Prefetto, che considera e che conosce i bisogni e gli interessi della popolazione e dell'esattorie, di conferire la nomina per un tempo non superiore al quinquennio.

Non esito a dichiarare che dinanzi all'altro ramo del Parlamento desideravo perfino che il prefetto avesse facoltà di concederla per un decennio, perchè l'esperienza prova che la stabilità della esattoria è la più grande garanzia per i contribuenti; ma mi sono state affacciate delle gravi considerazioni alle quali ho creduto bene di arrendermi; perchè qui si tratta di regime eccezionale e il quinquennio può essere sufficiente. Ma oltre questo non mi sentirei di poter andare. Quando si sono fatti tre esperimenti dire che il prefetto possa concedere solo per un anno, e che entro questo anno si tornino a fare due esperimenti, nei quali si aumenti l'aggio a seconda dell'opportunità di concedere o meno l'esattoria, e se non si trova l'esattore si affidi l'esattoria a un funzionario che non dà la cauzione, tutto questo è estremamente complicato e pericoloso.

Prego quindi vivamente l'Ufficio centrale e il Senato di attenersi al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Mi si perdoni l'insistenza: quando si sono fatti tre esperimenti mi pare che è necessario mettervi fine, e lasciare che l'esattoria si stabilizzi, altrimenti questa esattoria finirà con dovere essere consegnata a qualcuno per disperazione, ed in tal caso l'interesse dei contribuenti sarà l'ultimo pensiero. Queste sono le considerazioni rispettose che rivolgo all'Ufficio centrale perchè aderisca al mio pensiero.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Per le considerazioni fatte dal ministro delle finanze relativamente alla convenienza di dare stabilità colla maggiore durata all'esercizio delle esattorie, io proporrei, se l'Ufficio centrale rinunzia al suo emendamento,

che si accettasse la dizione proposta nel disegno di legge del Ministero aggiungendo in fondo all'articolo « Con facoltà di proroga o di conferma per altro quinquennio » perchè anche l'esattore ha diritto di premunirsi di fronte alle spese che ripartite sopra un decennio, sono sempre minori che per un quinquennio. Del resto, una volta riconosciuta la convenienza di prorogare la durata del contratto, è meglio che sia prevista nella legge la proroga o conferma.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERIO. Per le ragioni esposte dall'onorevole ministro pregherei l'Ufficio centrale di non insistere nel suo emendamento. Secondo il progetto ministeriale è vero che il prefetto può nominare d'ufficio per un quinquennio, però in esso progetto era aggiunto che l'aggio dovesse essere mantenuto nei limiti dell'articolo 3; invece il progetto dell'Ufficio centrale non aggiunge questa limitazione e dice: « Il prefetto provvede di ufficio per un anno » e nulla aggiunge circa l'aggio.

SINIBALDI, *relatore*. L'ultima frase dice: « Entro i limiti dell'art. 3 ».

BERIO. L'ultimo comma riguarda un'altra ipotesi. Ad ogni modo sarà difficile collocare le esattorie per un anno soltanto nella misura dell'aggio stabilita dall'articolo 3; e quindi, anche per questa ragione, credo opportuno che sia lasciata una maggiore latitudine ai prefetti di giudicare della durata della nomina di ufficio. Non sarebbe opportuno stabilire un aggio troppo elevato, che avrebbe la sua influenza sul successivo collocamento dell'esattoria per terna o per asta.

Conchiudendo, mi sembra preferibile la proposta del Governo che corregge, sotto questo aspetto, la legge del 1902, portando da uno a cinque anni la durata massima della nomina d'ufficio.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Anche a me sembrano convincenti le ragioni portate dall'onorevole ministro, intese a dare stabilità all'esercizio ed al funzionamento delle esattorie. Senonchè bisogna non dimenticare come gravissimi interessi pubblici si connettano alle esattorie, e che bisogna dare le maggiori garanzie ai cittadini. Mi permetto

perciò di proporre che, pur conservando il testo ministeriale, si aggiunga che, oltre al parere dell'intendente di finanza, tanto più che si tratta di concedere per un quinquennio l'esercizio dell'esattoria, occorra anche il parere del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale appunto a tutela dei contribuenti; lasciare la scelta soltanto all'intendente di finanza ed al prefetto potrebbe sembrare che si trascurassero le garanzie ed i diritti della cittadinanza.

Mi auguro che l'onorevole ministro voglia accettare questo emendamento, che integra la stessa sua proposta.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Io, constatando che tutti gli oratori che hanno parlato su questo articolo sono contrari al testo dell'Ufficio Centrale, dovrei senz'altro aderire alla preghiera che ci ha fatto l'onorevole ministro di ritirarlo; però non posso a meno di enunciare alcune delle ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre questa modificazione al disegno di legge ministeriale; modificazione la quale, si intenda bene, non è altro che il ritorno puro e semplice alla legge del 1902 che prevedeva appunto che in caso di diserzione d'asta, di mancata conferma o di mancata nomina per terna, dovesse il Prefetto provvedere provvisoriamente per un anno salvo alle Amministrazioni comunali di fare in modo che l'esattoria potesse essere aggiudicata durante l'anno.

Ora dice l'onorevole ministro: il Prefetto deve avere una certa latitudine perchè le esattorie non diventino preda di qualche industriale poco scrupoloso.

Ebbene, onorevole ministro, questo precisamente è l'intendimento dell'Ufficio centrale ed è questa la ragione unica per cui l'Ufficio centrale propone questo temperamento. E mi spiego.

Dato l'aumento dei tributi occorreranno per il futuro decennio tali cauzioni per cui anche in grandi città, come Roma, Milano, Napoli ed altre, poche ditte, nessun privato potrà mettere insieme la cauzione che occorre per l'esercizio delle esattorie. Il che significa, onorevole ministro, che le Amministrazioni Comunali, il Prefetto, l'Intendente di Finanza saranno alla mercè di una o due ditte, di una o due persone. Ed allora, onorevole ministro, le sembra

difficile che queste ditte potenti, facciano naufragare il primo ed il secondo esperimento d'asta, non accettino la nomina per terna ed impongano l'aggio che vogliono del 4-5 o 6 per cento? E le pare onorevole Berio, davvero una garanzia sufficiente non oltrepassare la misura dell'aggio prevista dal primo comma dell'articolo terzo, quando questa misura è del 6 per cento e quando tutte le esattorie o almeno quelle di una certa importanza sono collocate nella misura che va dal 0.80, all'uno e all'uno e mezzo? Dunque sarà in facoltà delle ditte importanti, che sole possono fornire la cauzione, di iugulare non solo le Amministrazioni comunali, ma anche il prefetto e di esigere da lui un aumento di aggio del 2 o 3 per cento che può importare un aumento di 10 o 20 milioni, durante il periodo della esattoria. Questa è la sostanza vera della cosa e la ragione del nostro emendamento. Noi diciamo: supponiamo che le ditte concorrenti si accordino per imporre al Prefetto le loro condizioni; avremo almeno un'arma di difesa, un altro anno durante il quale le amministrazioni comunali, legittime tutrici degli interessi dei contribuenti, potranno provocare nuove offerte. Anche se questa difesa costasse qualche cosa dato il numero dei milioni che una lira d'aggio rappresenta, varrebbe bene la pena di tentarla per proteggere l'interesse dei contribuenti.

Del resto onorevole ministro, ella accennava all'idea sua, che poi dovette abbandonare, di affidare al prefetto la nomina anche per un decennio: ebbene il nocciolo, l'ispirazione di questa nostra idea è venuta all'Ufficio centrale appunto dal desiderio di dare al prefetto, la facoltà di allocare le esattorie per un decennio. E come? In questo modo: Abbiamo pensato: dare senz'altro al prefetto la facoltà di allocare l'esattorie per un decennio, dati i pericoli a cui ho accennato, sarebbe eccessivo; ma se l'Amministrazione comunale, se i contribuenti saranno stati difesi da questo secondo periodo preparatorio, se tutti questi tentativi saranno stati sperimentati, diamo pure al prefetto questa facoltà, dal che deriverà quell'economia che ella giustamente desiderava, economia nelle spese generali, economia nelle spese d'impianto e nella prestazione della cauzione.

E non dividerei davvero l'opinione del collega Lamberti il quale propone di dare al pre-

fetto la facoltà di prorogare per un secondo quinquennio. Intendiamoci bene: quando l'esattore assume l'esercizio, calcola i rischi e le spese che deve sostenere. Se le ha calcolate in misura più lata dovendo ripartirle per un solo quinquennio, quando gli allochiamo l'esattoria per il secondo quinquennio ha tutto il vantaggio delle spese generali che vanno ripartite sopra una doppia quantità di riscossioni. Dunque colla proroga, rendiamo un beneficio gratuito all'assuntore delle esattorie.

Per questi motivi, per quanto ciò possa sembrare scortese verso il ministro delle finanze, debbo pregare il Senato di esprimere la sua opinione e perciò mantengo, perchè sia messo ai voti, il nostro articolo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Si tratta di materia così delicata e grave nello stesso tempo, che merita di essere esaminata colla massima ponderazione; ma io ho rifatto, anche in questo momento, il mio esame di coscienza e ritengo che l'opinione da me manifestata sia più conveniente per l'interesse pubblico e per l'interesse privato.

Ritorno al mio concetto fondamentale.

Quando sono andati deserti tre esperimenti di cui due all'asta ed uno per terna, vogliamo dare facoltà al prefetto di conferire le esattorie per un anno? Ma credete, onorevoli senatori, che si troverà un esattore il quale prenda la esattoria per un anno?

Io non lo credo.

L'emendamento dell'Ufficio centrale continua: « Entro quest'anno (e cioè l'anno per il quale ha provveduto d'ufficio il prefetto) sarà indetta una nuova asta, per la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale potranno elevare la misura dell'aggio senza superare di oltre due decimi la base primitiva ». Quindi si ha un altro esperimento ch'è il quinto. Ed ancora: « Quando il primo esperimento di asta vada deserto, potrà procedersi alla nomina per terna, a forma dell'articolo 3 con un ulteriore aumento di non più di un decimo, e in difetto dovrà tenersi un secondo esperimento di asta a forma dell'articolo 2 ». E cioè un altro esperimento ancora, ch'è il sesto. Finalmente: « Ove non si faccia luogo alla giudica-

zione nemmeno in questo secondo periodo, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore per il tempo che rimane a compiere del quinquennio od anche per l'intero decennio, stabilendo l'aggio, sentito il parere dell'intendente di finanza ed entro il limite di cui al comma 1° dell'articolo 3 ». E questo limite è quello a cui l'Amministrazione ricorre in caso disperato e contro il quale ha manifestato preoccupazioni anche lo stesso onorevole relatore.

In sostanza secondo il progetto proposto dal Governo dopo tre esperimenti che si suppone abbiano esaurito i tentativi amichevoli, si giungerebbe alla nomina d'ufficio, mentre secondo l'emendamento del relatore vi si giungerebbe dopo un esperimento intermedio che ha tre o quattro tentativi, per dir così, di esperimenti per asta e per terna. Ma è evidente che o questa esattoria si riesce a collocarla subito e allora non c'è discussione, ma se si tratta di una esattoria così disgraziata che non riesce di collocarla, noi non possiamo pensare che si possa arrivare a un risultato migliore dopo cinque o sei esperimenti. Ed allora in questo caso quello che s'impone è l'interesse supremo della stabilizzazione dell'esattoria, senza della quale ne avrebbero pregiudizio gli interessi dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli stessi cittadini.

Per queste ragioni io trovo che la considerazione di portare al minimo possibile lo stato d'incertezza è quella che deve predominare.

Io non ho difficoltà, ad ogni modo, ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Spirito e cioè che il prefetto prima di conferire l'esattoria senta anche il parere del comune e del consorzio, ma nel senso che questo parere non sia obbligatorio, perchè dopo tanti esperimenti il prefetto deve avere la facoltà di collocare questa esattoria come egli ritiene utile, avuto riguardo agli interessi diversi.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Voci. Ai voti, ai voti.

SINIBALDI, *relatore*. Sentano, onorevoli colleghi: io non rinunzio alla parola, perchè francamente credo che la materia sia così importante che non si possa in alcun modo soffocare questa discussione.

Detto questo, faccio osservare all'onorevole ministro che egli non ha opposto all'Ufficio

centrale quel solo argomento che avrebbe potuto convincerci. Questa disposizione che noi proponiamo esisteva già nella legge del 1902. Se l'onorevole ministro ci avesse detto (e noi gli avremmo creduto sulla parola) che questa disposizione di legge già funzionante ha fatto pessima prova, noi avremmo fatto atto di fede alla dichiarazione dell'onorevole ministro; ma il fatto che nè oggi, nè nella sua relazione si trova parola alcuna di critica contro il sistema precedente, ci induce a credere il contrario. Del resto, perchè, onorevole ministro, ella aumenta fino a sei gli esperimenti di asta risultanti dalla nostra proposta che sono invece soltanto quattro?

Secondo la nostra proposta si ha un primo esperimento di asta e poi l'alternativa: o il secondo esperimento o la nomina per terna, il che significa che nel primo periodo non sono che due gli esperimenti di asta ed altri due se ne hanno nel secondo periodo. In complesso sono quattro gli esperimenti e non sei, come diceva l'onorevole ministro.

Io ho voluto dire anche questo, perchè l'onorevole ministro si persuada che noi con perfetta cognizione e con sicura coscienza abbiamo proposto il nostro emendamento.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Il concetto che anima tanto l'onorevole ministro, quanto l'Ufficio centrale, malgrado la diversità delle loro opinioni contrastanti, è uno solo e cioè l'interesse dei contribuenti.

Su questo punto l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale son d'accordo. Tutto sta a vedere se, per tutelare l'interesse dei contribuenti, sia più opportuno il sistema proposto dall'onorevole ministro, oppure quello sostenuto dall'Ufficio centrale.

Dico il vero, nonostante le ragioni addotte dall'onorevole ministro, mi pare che l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale sia più prudente adottarlo, e per questa semplicissima ragione. Questa legge dovrà essere applicata con termini affatto diversi da quelli in essa prescritti, perchè questi termini saranno applicati fra dieci anni; tanto è vero che l'ultimo articolo conferisce all'onorevole ministro, in via transitoria, che però è poi la via definitiva, la facoltà di applicare quei termini che vuole. Ora, dato

questo, io credo che l'emendamento suggerito dall'Ufficio centrale sia prudente. Ieri avevo sentito dire che era forse meglio, se si poteva protrarre l'applicazione di questa legge e mantenere per un anno la legge attuale, ma sorsero delle difficoltà perchè si ledevano gl'interessi privati degli assuntori delle esattorie. Però io credo che se si fosse potuta protrarre per un anno la legge vigente, forse questa legge che stiamo discutendo sarebbe stata in parte modificata. Mi pare quindi che l'emendamento suggerito dall'Ufficio centrale sia una via indiretta per raggiungere questo scopo. Oggi siamo alla metà dell'anno ed è rimesso al ministro di applicare i termini, di abbreviarli o di prorogarli, ecc. Ora, in questa condizione di cose, io credo che, anche per la responsabilità dell'onorevole ministro, che ispira a tanto prudente criterio i suoi atti, sia meglio non lasciare al prefetto la facoltà di conferire una esattoria anche per cinque anni, ma solo di limitare ad un anno l'appalto. In tal modo si avrebbe l'anno venturo un termine maggiore per rimediare a questo inconveniente. Credo perciò che, nell'interesse del contribuente, sia prudente accettare l'emendamento dell'Ufficio centrale. Qualora noi dobbiamo subire queste forche caudine è meglio subirle per un anno anzichè per cinque.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

BERTONE, *ministro delle finanze*. Debbo una breve risposta all'onorevole senatore Rota anzitutto per specificare che la abbreviazione dei termini prevista dall'art. 114 è stata chiesta per lo stato di necessità in cui noi ora ci troviamo, perchè secondo gli articoli 3 e 6 noi dovremmo determinare l'aggio 8 mesi prima del conferimento delle esattorie e poichè da oggi al gennaio 1923 8 mesi non ci sono si è data facoltà di ridurre i termini per il conferimento delle esattorie. Ma poi rientreremo nei termini normali.

Il senatore Rota, se non ho mal compreso, aderirebbe volentieri non all'intera proposta della Commissione, ma alla parte che si riferisce ad autorizzare il prefetto a conferire le esattorie solo per un anno, perchè egli troverebbe in questa proposta la soluzione di un dubbio che lo ha assillato e di cui mi ha fatto

partecipe prima della discussione; e cioè che egli - e non mancano consensi autorevoli intorno a questa sua opinione - avrebbe visto volentieri rinviato ad un anno il conferimento delle esattorie per farlo con più calma e prudenza. Ora se vi fosse stata la possibilità di questa soluzione seguendo la via maestra, la si poteva esaminare.

Abbiamo però un grande pericolo, un pericolo di natura economica e soprattutto di natura giuridica. Noi verremmo a dare un danno ingiusto e irreparabile ai privati. Parlo dei terzi, dei privati cittadini i quali hanno depositato le loro cauzioni e si sono disposti a ritirarle ora alla scadenza del decennio. Essi hanno diritto di entrare in possesso del loro patrimonio e secondo me sarebbe una grave offesa che si farebbe alle leggi civili se a questi terzi che non hanno a che vedere colla nuova legge, impedissimo di ritirare la cauzione che hanno depositato a termine e della quale hanno diritto di disporre liberamente.

Io comprenderei una proposta che affrontasse in pieno la questione del come regolarci con questi terzi: ma rinviare semplicemente il termine senza preoccuparsi di essi è antiggiuridico, forse iniquo: e può portare sorprese e turbamenti gravi. Io non mi sento di piegare ad una cotale soluzione. E prego l'onorevole Rota di non insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13 del testo dell'Ufficio centrale, che non è accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova l'articolo non è approvato.

Rimane allora l'articolo 13 del progetto ministeriale con due emendamenti.

Un emendamento è del senatore Spirito il quale propone che alle parole « per non più di 5 anni stabilendo l'aggio di riscossione sentito il parere dell'Intendente di Finanza » si aggiungano le parole « e quello del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ».

Quest'emendamento è accettato dal Governo.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta volentieri l'emendamento del senatore Spirito perchè è nel suo ordine di idee di aggiun-

gere altre garanzie alla nomina del prefetto che non affida abbastanza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Spirito accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Vi è un secondo emendamento del senatore Lamberti il quale propone che alle parole « per non più di 7 anni » si aggiungano le parole « con facoltà di conferma nel quinquennio successivo ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo non può accettare l'emendamento del senatore Lamberti per le medesime considerazioni già svolte e cioè per evitare un'eccessiva ingerenza delle autorità nelle esattorie, che si vuole siano restituite allo stato normale al più presto possibile.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta l'emendamento del senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Domando al senatore Lamberti se ritira il suo emendamento che non è accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

LAMBERTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 13 così emendato:

Art. 13.

Qualora risulti deserto l'esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore per non più di cinque anni stabilendo l'aggio di riscossione, sentito il parere dell'Intendente di Finanza e quello del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ed entro il limite di cui al comma primo dell'articolo 3.

Pongo ai voti l'art. 13 così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Non possono essere esattori:

1° I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;

2° I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3° I ministri dei culti;

4° I consiglieri e gli impiegati e salariati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5° I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;

6° Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7° Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8° Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9° I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Io ho chiesto la parola per una semplice aggiunta da farsi all'articolo 14 che credo potrà essere accettata tanto dall'onorevole ministro quanto dall'Ufficio centrale.

Quando fu approvata la legge, vigente, la tutela dei comuni e delle istituzioni pubbliche

di beneficenza era devoluta alla Giunta provinciale amministrativa; ma è venuta poi la legge del 1904 che ha tolto alla Giunta provinciale amministrativa la tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza e l'ha data alle commissioni provinciali di beneficenza.

Ora le stesse ragioni che valgono per escludere dalle esattorie i membri della Giunta provinciale amministrativa militano per escludere dalle esattorie i membri della Commissione provinciale di beneficenza che ha la tutela delle opere pie.

Se non si facesse questa aggiunta, la incompatibilità di coloro che possono avere interesse nella gestione di questi istituti non sarebbe completa.

Propongo quindi che nel comma primo siano aggiunte le parole: « e quelli delle Commissioni provinciali di beneficenza. »

PRESIDENTE. Domando al Governo e all'Ufficio centrale se accettano l'emendamento del senatore Dallolio.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Dallolio.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Dallolio se approvato porterà anche ad una modificazione del comma 5°; pongo ai voti l'emendamento del senatore Dallolio accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'intero articolo 14 emendato:

Art. 14.

Non possono essere esattori:

1° I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa e quelli delle Commissioni provinciali di beneficenza;

2° I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3° I ministri dei culti;

4° I consiglieri e gli impiegati e salariati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5° I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa e quelli delle Commissioni provinciali di beneficenza, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;

6° Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7° Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8° Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori;

9° I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Pongo ai voti l'art. 14 così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono esser chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Anche nell'articolo 15 per la stessa ragione bisogna aggiungere le parole: «e quelli della Commissione provinciali di beneficenza».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Accetto.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 15 così emendato:

Art. 15.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto riconoscerne la idoneità. La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 20.

Il contratto esattoriale deve riportare l'approvazione del prefetto.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

(Approvato).

Art. 21.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.

(Approvato).

Art. 22.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Per le esecuzioni e per le notifiche l'esattore si varrà dell'opera dei messi che devono essere autorizzati a compiere le loro funzioni dal procuratore del Re.

L'esattore può revocare la nomina dei messi, salvo all'impiegato il ricorso nei termini dell'articolo 111, ed anche il procuratore del Re può ritirare la propria autorizzazione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io penso che in fondo siamo dello stesso avviso, Ufficio centrale e Ministro, ma che forse per una diversa valutazione dei fatti e delle circostanze abbiamo avuto una diversa conclusione nel nostro giudizio.

Io prego gli onorevoli senatori di porre bene attenzione, perchè si tratta di una questione che nella sua lieve apparenza può involgere la vita delle esattorie.

Da una parte il testo del disegno di legge dice così: « Per l'esecuzione l'esattore nomina uno o più ufficiali esattoriali i quali per compiere le loro funzioni debbono essere autorizzati dal procuratore del Re. Per la notificazione delle cartelle e di avvisi può valersi di messi notificatori autorizzati semplicemente dall'intendente di finanza ».

L'Ufficio centrale propone che sia soppressa la distinzione fra ufficiali esattoriali e messi notificatori, e che si crei un'unica categoria, e concepirebbe il suo emendamento così: « Per l'esecuzione e per le notifiche l'esattore si varrà dell'opera dei messi che devono essere autorizzati a compiere le loro funzioni dal Procuratore del Re ».

E giustifica l'Ufficio centrale questa sua diversa opinione col timore che nominandosi due categorie d'impiegati nelle esattorie, si venga a creare e ad aumentare, diciamo così, la burocrazia e si venga a dare un inutile aggravio agli esattori.

Debbo spiegare bene qual'è il pensiero del ministro e quale è la portata del testo che il ministro propone.

Vi sono nelle esattorie i così detti veri ufficiali esattoriali, ai quali sono domandate le funzioni più delicate: funzioni giudiziarie, funzioni di sequestri, funzioni che hanno attinenza con l'osservanza delle leggi.

Vi sono viceversa semplici messi notificatori per ciascuna esattoria, e specialmente nelle grandi esattorie, che vengono assunti al principio dell'anno o in altri momenti per il solo recapito delle bollette esattoriali a domicilio dei contribuenti; questi sono semplicemente dei messi notificatori e non si vuole riconoscere a questi alcuna posizione giuridica che dia loro un certo carattere di stabilità poichè le esattorie non li debbono permanentemente mantenere in servizio. Per questa ragione facciamo la distinzione fra messi esattoriali ed ufficiali esattoriali, avvertendo che anche questa dicitura è stata, direi, concordata fra la classe degli esattori, e quella degli esattoriali; gli esattori riconoscono che per essi non si può assumere l'obbligo di considerarli impiegati, perchè si tratta di personale avventizio, e questi messi notificatori riconoscono che non possono essere parificati in funzioni e posizione, in diritti giuridici ed economici, agli ufficiali esattoriali; di-

fatti per questi ci vuole l'autorizzazione dell'Intendente per quelli basta a richiesta del Sindaco, il consenso del procuratore del Re: si tratta di due funzioni distinte. Questo è stato stabilito, ripeto, nell'interesse e col consenso tanto degli esattori quanto degli esattoriali; quindi prego l'onorevole Ufficio centrale di accettare queste mie spiegazioni, e la distinzione fra messi ed ufficiali esattoriali.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei sapere dall'onorevole ministro se, col testo dell'articolo che propone il Governo, e che l'Ufficio centrale avrebbe modificato s'intende che le notificazioni delle cartelle e degli avvisi debbano indispensabilmente essere fatte da messi diversi dagli ufficiali esattoriali; o se questi possono anche essere incaricati della notificazione; perchè nelle grandi esattorie questa distinzione di due corpi di impiegati può apparire logica e utile; ma ci sono molte piccole esattorie che non potrebbero essere obbligate senza aggravio a creare due categorie di impiegati inferiori.

Qualora sia chiarito che l'ufficiale esattoriale ha facoltà non solo di compiere l'esecuzione, ma anche di eseguire le notificazioni (nel più sta il meno) aderisco volentieri alla proposta del ministro.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Posso pienamente tranquillizzare la giusta preoccupazione del senatore Mortara, perchè nel testo del disegno di legge è detto: « nella notificazione delle cartelle di avviso l'esattore può valersi ecc. »; e non è detto « deve valersi ».

Le piccole esattorie hanno l'ufficiale esattoriale che può anche attendere alle funzioni di messo: e se all'esattore basta l'ufficiale, niun obbligo ha di assumere anche un messo. In sostanza un messo notificatore non può fare l'ufficiale esattoriale; ma questi che adempie funzioni maggiori, può ben compiere anche le minori.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io, in appoggio a quel che ha detto l'onorevole ministro, mi permetto di osservare

che l'Ufficio centrale, con soverchio semplicismo, ha creduto di fare una cosa sola dei messi per l'esecuzione degli atti di procedura fiscale e dei messi notificatori. Nella specie è pericolosa la fusione ed è grande la differenza fra le dette due categorie. Io mi riservo di parlare sull'articolo 37, a proposito del quale dovrò insorgere così contro il testo del Ministero, come contro quello dell'Ufficio centrale. Con detto articolo si danno ai messi importanti e delicate funzioni giudiziarie, persino la notificazione delle sentenze, senza dire quali; potranno essere sentenze di tribunale, di pretura, di Corte. Ora, poichè si vuole accentuare la figura dei messi, specialmente se, come è detto all'articolo 37, dovessero essere autorizzati a notificare sentenze, io sono per la distinzione proposta dal ministro, e cioè che i messi veri e propri restino per le esecuzioni ed altri atti importanti, lasciando poi la categoria secondaria dei notificatori incaricati solamente di atti quasi materiali e semplici, di vera inferiore categoria. Per queste ragioni credo più accettabile il testo del Ministero, anzichè quello dell'Ufficio centrale.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Io veramente mi aspettavo che qualche collega venisse in aiuto dell'Ufficio centrale; perchè l'Ufficio centrale che, cosa osserva? Osserva che si sta cedendo una volta di più a questa mania italiana di burocratizzare, di classificare, e di creare nuovi gradi e nuove funzioni e nuovi stipendi, a questa mania l'Ufficio centrale si era ribellato. (*Bene*).

Il ministro delle finanze dice: ma in questo momento esistono presso le grandi esattorie una quantità di messi che si prendono al principio dell'anno e che notificano avvisi e se ne vanno; ma questo è uno stato di fatto, onorevole ministro, che è fuori della legge, perchè ella ha dimenticato forse la disposizione dell'art. 59 della legge del 1902. Questo articolo dice precisamente: « l'esattore per l'esecuzione non può valersi che di messi, ecc. autorizzati dal procuratore del Re ».

Ora la categoria di questi messi notificatori non esiste nella legge, il che significa che l'esattore non può avere che messi che notificano avvisi e atti giudiziari. Ma si dice: occorre una

maggiore garanzia. Ora a me sembrava che questa maggiore garanzia esistesse nell'ordine naturale delle cose. Nelle grandi esattorie si capisce che sopra qualche centinaio di agenti l'esattore, il quale è responsabile (questo bisogna notare, perchè la responsabilità del messo o ufficiale esattoriale conta poco) l'esattore che è responsabile delle esecuzioni che commette ai suoi messi, può facilmente scegliere in tutto il personale che ha, il più capace per fare eseguire gli atti più delicati.

Nelle piccole esattorie invece è assurdo che si possa avere una categoria di ufficiali esattoriali e una categoria di messi; per queste ragioni l'Ufficio centrale insisterebbe; del resto si rimette al voto del Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 22 per divisione.

Do lettura della prima parte nella quale sono consenzienti Governo e Ufficio centrale:

Art. 22.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene ora la seconda parte proposta dall'Ufficio centrale e non accettata dal ministro:

Per le esecuzioni e per le notifiche l'esattore si varrà dell'opera dei messi che devono essere autorizzati a compiere le loro funzioni dal procuratore del Re.

L'esattore può revocare la nomina dei messi, salvo all'impiegato il ricorso nei termini dell'articolo 111, ed anche il procuratore del Re può ritirare la propria autorizzazione.

Dopo prova e controprova, non è approvata.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Ho chiesto di parlare perchè mi sia tolto un dubbio, non avendo, per la ristret-

tezza del tempo, potuto leggere tutti gli stampati di questo disegno di legge. Infatti si parla di un articolo 31, che non ho trovato nel testo ministeriale, nè in quello della commissione.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Richiamo l'attenzione del senatore Spirito su questa circostanza: noi stiamo discutendo gli emendamenti alla legge del 1902. Quindi gli articoli emendati sono compresi nel progetto ministeriale, gli articoli su cui non c'è variazione non vi sono compresi. L'Ufficio centrale poi a sua volta propone alcuni emendamenti agli articoli proposti dal Ministero.

Dunque gli articoli che lei non trova nello stampato, deve andarli a cercare nella legge del 1902.

SPIRITO. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione pongo ai voti l'articolo 22 nel testo ministeriale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Ai ministri dell'industria e del commercio, del lavoro e dell'agricoltura perchè vengano presentati al Parlamento per essere discussi il decreto luogotenenziale sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, e quello Reale sul regolamento per l'applicazione del precedente, essendo probabile che debba modificarsi in parte detto regolamento.

Amero D'Aste.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha inviato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Di Saluzzo. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine del giorno.

COCCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCHIA. Mi permetto di proporre al Senato, perchè il resto della legge sulla riscossione delle imposte dirette possa essere discusso con tutta serenità, che la seduta di domani abbia principio alle ore 15.

SPIRITO. Aderisco alla proposta del collega Cocchia e volevo dir anche io la medesima cosa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Cocchia a cui ha aderito anche l'onorevole Spirito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette (N. 453).

II. Votazione a scrutinio segreto delle:

Modificazioni agli articoli 36 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato (N. XXXVIII *Documenti*).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (N. 489-*urgenza*);

Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, numeri 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo (N. 388);

Procedimento per ingiunzione (N. 411);

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori (N. 426);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 440).

La seduta è tolta alle ore 19,15.

Risposta scritta ad interrogazione.

DI SALUZZO. — A S. E. il ministro delle finanze per sapere se non creda disporre che agenti delle imposte sospendano di procedere alla valutazione definitiva dei terreni e fabbricati ai sensi di cui al decreto 5 febbraio 1922 sino a che il decreto medesimo sia stato discusso dal Parlamento e ciò avuto riguardo alla manifesta iniquità della norma che prescriverebbe di valutare al 100 per 5 il reddito di cui lo stabile sarebbe stato suscettivo in assenza del regime vincolativo degli affitti e così porterebbe (contrariamente al criterio informativo della legge) a calcolare non il patrimonio effettivo a detta epoca, ma un valore che si sa non essere quello reale con la conseguenza assurda (e manifestamente contraria al disposto dell'articolo 25 dello statuto fondamentale del Regno) di costringere il contribuente a pagare imposta imposta ragguagliata ad un cespite a cui la legge ha tolto la potenzialità del reddito e quindi il valore.

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante esprime il desiderio che, fino a quanto il Parlamento non avrà approvata la conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1922 n. 78, rimangano sospese tutte le operazioni dirette a stabilire la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio,

Va subito, a questo riguardo, osservato che l'imposta straordinaria sul patrimonio è già in piena funzione da oltre tre anni e che, in questo non breve periodo, le agenzie hanno proceduto a numerose valutazioni definitive degli immobili in confronto di quei contribuenti che chiesero il riscatto del tributo. Altri contribuenti desiderosi di vendere le loro proprietà e di svincolarle quindi dallo speciale onere tributario attendono che tale valutazione si compia e rivolgono per questo, giornalmente, le più vive sollecitazioni agli uffici competenti.

Un provvedimento, dunque, di carattere generale, che sospendesse dette operazioni di rivalutazione, oltre che produrre una disastrosa impressione in coloro che volontariamente assoggettarono i loro beni alla valutazione definitiva secondo le norme stabilite dalla legge danneggerebbe anche gl'interessi di una parte cospi-

cua di contribuenti i quali hanno necessità di liberare, subito, la proprietà immobiliare dall'obbligo del pagamento del tributo.

I possessori poi di patrimoni mobiliari avrebbero ragione di lagnarsi dell'ingiustificata disparità di trattamento che verrebbe a crearsi fra patrimoni immobiliari e mobiliari, in quanto solo quest'ultimi sarebbero stati assoggettati al tributo, mentre i possessori di patrimoni immobiliari vedrebbero per una disposizione ministeriale allontanato il momento in cui dovrebbero anch'essi sottostare all'onere tributario proporzionato al valore reale della loro proprietà rustica ed urbana.

L'onorevole interrogante è stato indotto a formulare la sua proposta di carattere sospensivo dal fatto che la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati dovrebbe, a termine di legge, operarsi capitalizzando al cinque per cento il reddito di cui lo stabile sarebbe stato suscettibile in assenza del regime vincolativo degli affitti, ciò che, ad avviso dell'onorevole interrogante, porterebbe a calcolare non il patrimonio effettivo a detta epoca ma un valore che si sa non essere quello reale, con la conseguenza di costringere il contribuente a pagare la imposta ragguagliata ad un cespite a cui la legge ha tolto la potenzialità del reddito e, quindi, il valore. In proposito si devono fare alcune brevi considerazioni.

L'imposta straordinaria sul patrimonio è un tributo che ha carattere di leva sul capitale esistente al 1° gennaio 1920. Conseguentemente, per l'applicazione, in via definitiva, del tributo stesso è indispensabile di procedere alla determinazione del valore effettivo di ciascun patrimonio alla data suddetta.

Per la determinazione di tale valore l'articolo 11 del Regio decreto legge 5 febbraio 1922, n. 78 ha adottato il criterio della capitalizzazione del reddito netto.

Data, però, la eccezionalità del momento economico a cui la valutazione deve riferirsi (1° gennaio 1920) la legge non poteva astrarre dalla considerazione che, a causa del regime vincolativo degli affitti rustici ed urbani, il reddito effettivamente percepito dal proprietario, alla detta epoca, non era quello virtuale di cui l'immobile era suscettibile. Ha quindi disposto che, prescindendo dalla influenza di

tale regime, venga ricercato il reddito netto potenziale di cui al 1° gennaio 1920 gli immobili sarebbero stati capaci.

Tenuto tuttavia conto della influenza che il regime vincolativo degli affitti può esercitare, sul valore capitale di ciascun immobile, la legge ha concesso ai proprietari di immobili, soggetti al regime stesso una detrazione del 20 per cento sul valore corrispondente alla capitalizzazione del reddito normale dello stabile soggetto al vincolo.

In realtà - sebbene ogni norma di valutazione possa agevolmente prestare il fianco alla critica - non è chi non veda come il suesposto criterio adottato dalla legge, sia quello che almeno dal lato teorico appare il più accettabile.

Ma la legge ha, con i successivi articoli 12, 13, e 24, dettata altresì tutta una serie di criteri di valutazione correttiva ed integrativi che culminano in quello, praticamente più agevole, del prezzo di mercato.

Il Ministero poi per proprio conto, non ha mancato di dettare con le istruzioni per l'ap-

plicazione del Regio decreto legge 5 febbraio 1922, n. 78 (pag. 57 e seguenti del relativo volume) apposite disposizioni contenenti molti temperamenti di equità, e di raccomandare in pari tempo - a più riprese - agli uffici di seguire nelle rivalutazioni un indirizzo conciliante, il quale renda possibile accordi fra contribuenti e finanza, di reciproca soddisfazione.

E pertanto sarà bene che i contribuenti cerchino di accordarsi con le agenzie delle imposte, specialmente sulla base del valore di mercato al 1° gennaio 1920, essendo più facile raggiungere su tale base una intesa equa, corrispondente alle stesse finalità di legge.

Il ministro

BERTONE.

Licenziato per la stampa l'8 agosto 1922 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.